

Misconduct Guidance

2017

ITALIANO

Linee guida World Sailing per la gestione dei comportamenti sconvenienti.

AUTORITÀ DISCIPLINARI.....	3
POLITICA E GIURISDIZIONE	5
CATTIVA CONDOTTA.....	7
PRESENTARE UN RAPPORTO.....	9
RUOLO DEL COMITATO delle PROTESTE.....	11
PROCEDURE	14
IL PROCESSO DECISIONALE	20
APPELLI	22
PENALITÀ CONSIGLIATE.....	23
RAPPORTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE E IL SUO RUOLO	24
APPENDICE A: ESEMPI DI COMPORTAMENTO SCONVENIENTE.....	25
APPENDICE B: AZIONI RACCOMADATE E PENALITA'	26
APPENDICE C: LISTA DI CONTROLLO (STD) PER UDIENZA DELLA REG. 69	27
APPENDICE D: LISTA DI CONTROLLO DELL'UDIENZA PER LA REG. 69 (CON UN PRESENTATORE DELLE ACCUSE)	32
APPENDICE E: GESTIONE DEL DISSENSO.....	38
APPENDICE F: PRINCIPI DI SPORTIVITA' E FAIR PLAY	40
APPENDICE G: REGOLE 2 E 69.....	42
APPENDICE H: PROTEZIONE DEI BAMBINI E REGOLA 69	46
APPENDICE I: COINVOLGIMENTO DELLA POLIZIA & REGOLA 69	47
APPENDICE J: ESCLUSIONE PER LA REGOLA 76.....	48
APPENDICE K: MODULI MODELLO	49
APPENDICE L: I GIOVANI E I CONCORRENTI PIU' GIOVANI	52

Introduzione

Trattare i casi di cattiva condotta è probabilmente la parte meno piacevole del lavoro degli Ufficiali di Regata, ma ne costituisce una parte importante che non deve essere ignorata.

Ci sono prove evidenti che i casi di cattivo comportamento hanno un effetto dannoso sul nostro sport, fino ad arrivare a provocare casi di abbandono.

Credo che sia molto importante per il nostro sport affrontare tempestivamente questi casi, in modo equo e coerente con le regole ed i comportamenti stabiliti.

Credo anche che sia importante per tutti gli UdR il sostegno di coloro che si trovano a dover gestire tali questioni.

Sono disponibili molti altri supporti oltre a queste linee guida, vi prego di richiederli.

Questa guida non è destinata solo agli IRO, ma è per tutti coloro che si trovano a gestire casi di cattiva condotta.

Sarà utile anche per i velisti e per il personale di supporto, in quanto spiega loro cosa aspettarsi dagli UdR impegnati a risolvere questi casi.

Per quanto sia stato compiuto uno sforzo significativo per rendere questa guida completa, precisa e utilizzabile è inevitabile la sua evoluzione nel tempo. Non esitate a contattare World Sailing per proporre le vostre idee su possibili sviluppi.

World Sailing desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Royal Yachting Association per l'utilizzo del suo Misconduct Guidance nella preparazione di questa guida

John Doerr
Presidente del Gruppo di lavoro
WS su regola 69 e questioni giudiziarie

Questa guida è intesa come un testo di riferimento completo per tutti gli UdR ed in particolare per i Comitati delle Proteste. E' basata sul Regolamento di Regata 2017-2020.

Queste linee guida ed i consigli in esse contenuti sono un utile punto di partenza per conoscere le procedure e sapere quando agire per affrontare una cattiva condotta, ma non suppliscono alla mancanza del loro studio.

Sarebbe opportuno inoltre conoscere i nuovi Casi WS 2017 in materia di cattiva condotta.

Questa guida è stata prodotta e sarà mantenuta aggiornata da World Sailing utilizzando un gruppo di lavoro congiunto di Udr e di comitati per le regole di regata.

Tutti i commenti e le valutazioni verranno accolti con gratitudine.

Jon Napier
Direttore Affari Legali & Governance
Giugno 2017

AUTORITÀ DISCIPLINARI

1 Comitati delle Proteste

- 1.1 Per quanto riguarda le cattive condotte, i CdP hanno sempre un ruolo importante. Il CdP deve condurre in udienza tutte le proteste che riguardano possibili infrazioni della RRS 2 e può inoltre indagare casi di cattiva condotta e portarli in udienza secondo la RRS 69
- 1.2 I Comitati delle Proteste devono agire sempre con correttezza e competenza. Tutti gli UdR devono contrastare e gestire i cattivi comportamenti, ma è il comitato delle proteste a trovarsi al centro di queste questioni.
- 1.3 Quando un caso viene inviato ad un'autorità nazionale per ulteriori azioni o indagini, l'MNA dovrebbe esaminare principalmente quello che il comitato delle proteste ha accertato e segnalato. È quindi fondamentale che il CdP svolga il suo compito di accertamento dei fatti in modo attento ed approfondito.

2 Autorità nazionali ("MNA")

- 2.1 Ogni Autorità Nazionale membro di World Sailing è l'organo che governa lo sport della vela nel proprio paese. Nel sistema disciplinare, possono essere coinvolti due MNA: l'MNA locale e quello del concorrente interessato.
- 2.2 Il ruolo della MNA locale in relazione alla cattiva condotta è quello di dar corso a qualsiasi appello contro la decisione di un comitato delle proteste in base alla regola 70 (Appelli, ndt). L'MNA del luogo può anche emettere prescrizioni alle regole e pubblicare le proprie "best practice" e linee guida per gli UdR e per i concorrenti.
- 2.3 Dal 2017 l'MNA locale non considera i rapporti relativi ai concorrenti (naturalmente a meno che il concorrente non sia tesserato presso quella MNA).
- 2.4 L'MNA di un concorrente è responsabile della valutazione delle relazioni fatte secondo le regole 69.2 e 69.3 per ulteriori azioni disciplinari.
- 2.5 Ogni MNA deve decidere come strutturare le proprie procedure disciplinari, soggette alle regole e regulation di World Sailing. È importante che le Autorità Nazionali dispongano dei poteri e delle procedure adeguati per assumere questa responsabilità.
- 2.6 Le Autorità Nazionali hanno il potere di imporre ulteriori sanzioni, come la sospensione di un concorrente dalle competizioni, la sua esclusione da eventi che rientrano nella sua giurisdizione per un determinato periodo o a vita, per un determinato periodo (compresa la vita) da eventi che rientrano nella sua giurisdizione e la sospensione della loro idoneità a partecipare e della eleggibilità per WS.

3 World Sailing

- 3.1 World Sailing ha una serie di responsabilità in relazione ai comportamenti riprovevoli:
 - 3.1.1. Stabilisce le regole delle regate e pubblica i Casi che forniscono autorevoli interpretazioni del Regolamento di Regata.
 - 3.1.2. Produce linee guida in relazione alla condotta inadeguata, alla regola 69 e al processo disciplinare in generale.
 - 3.1.3. Pubblica linee guida sulle sanzioni, con indicazioni di quali sanzioni possano essere adeguate in relazione a determinate situazioni.
 - 3.1.4. In determinate circostanze, organismi WS discutono appelli contro decisioni disciplinari delle Autorità Nazionali.
 - 3.1.5. Per i principali eventi internazionali WS nomina gli investigatori per il caso, ed è l'unica autorità a decidere dopo l'evento se un'ulteriore azione disciplinare sia appropriata.

- 3.2 World Sailing ha il potere di imporre un' ampia gamma di sanzioni, come la sospensione di un concorrente dalle competizioni, il divieto per un periodo o a vita di partecipare a regate sottoposte alla sua giurisdizione, la sospensione della eleggibilità
- 3.3 Le funzioni disciplinari di World Sailing sono sorvegliate dalla sua Commissione di giustizia.
- 3.4 Il contenuto del Regolamento di Regata, dei Casi e di queste Linee Guida è supervisionato dal Comitato per il Regolamento di Regata e dal suo gruppo di lavoro congiunto per la Regola 69 e le questioni giudiziarie

POLITICA E GIURISDIZIONE

4 Quando usare la Regola 69?

- 4.1 La Regola 69 deve essere utilizzata in presenza di accuse di comportamento inaccettabile e contrario allo spirito sportivo. Lo sport non dovrebbe tollerare cattivi comportamenti e agire per la Regola 69 è un modo efficace per affrontare questo problema. Chiudere un occhio di fronte a cattive condotte toglie il piacere di fare sport a coloro che si comportano correttamente ed allontana la gente dalla pratica sportiva.
- 4.2 È responsabilità di tutti gli Ufficiali di Regata affrontare la cattiva condotta in modo appropriato e tempestivo.
- 4.3 World Sailing ha intrapreso una revisione approfondita delle norme in materia di cattiva condotta tra il 2014 e il 2016. Il RRS 2017-2020 contiene modifiche significative volte a conferire maggiori poteri ai Comitati delle Proteste e a garantire una maggiore flessibilità nel modo in cui può essere affrontata una cattiva condotta in una manifestazione.

5 Chi è soggetto alla regola 69?

- 5.1 In questo manuale usiamo per semplificare il termine "concorrente". Per il RRS un concorrente è una persona che regata o intende regatare in un evento. Oltre ai concorrenti, la regola 69 si applica agli armatori ed alle persone di supporto.
- 5.2 "Persona di supporto" è un nuovo termine definito nell'RRS e significa qualsiasi persona che:
 - 5.2.1. fornisce o può fornire supporto fisico o di consulenza a un concorrente, compresi allenatori, manager, personale di squadra, medici, paramedici o qualsiasi altra persona che lavora, cura o aiuta un concorrente in preparazione o per la gara, o
 - 5.2.2. il genitore o il tutore di un concorrente.
- 5.3 Oltre alla persona di supporto così definita altre persone possono divenire soggette all'RRS (e quindi alla regola 69) in seguito alla loro accettazione di altri documenti, come per esempio le regole di un club o della manifestazione
- 5.4 Per semplicità queste linee guida parlano di concorrenti anziché di concorrenti e persone di supporto, a meno che il contesto non imponga diversamente

6 I limiti di applicabilità della RRS 69 (il quando ed il dove del comportamento scorretto)

- 6.1 La competenza del CdP per la RRS 69 comincia dal momento in cui il concorrente arriva presso la sede della manifestazione o, se precedente, dal momento in cui si iscrive ed accetta di assoggettarsi alle regole e prosegue fino al momento della sua partenza dopo la fine della regata (ma in certi casi anche oltre, vedi il paragrafo 6.4)
- 6.2 Il CdP può agire qualora il concorrente possa essere facilmente associato alla manifestazione, se accade un incidente tra concorrenti in un luogo pubblico o se diversi concorrenti commettono insieme azioni censurabili.
- 6.3 La questione fondamentale è se il comportamento scorretto possa essere ragionevolmente avvertito come associato allo sport o alla manifestazione. Ad esempio, se un club o un CdR/CdP riceve una denuncia di comportamento sconveniente da parte di un estraneo all'evento si deve ritenere che questa associazione sia già stata fatta, e che lo sport in generale e quella manifestazione in particolare trarranno da ciò un danno di immagine.
- 6.4 Comportamenti sconvenienti successivi alla fine dell'evento, anche avvenuti in luoghi diversi, potrebbero essere soggetti ad azioni per la RRS 69 se il collegamento con l'evento è sufficientemente avvertito.

7 Comportamenti che giustificano una azione secondo la regola 69

- 7.1 Tutti i comportamenti devono essere considerati nel contesto in cui sono avvenuti. Per alcuni tipi di comportamento è prescritta una “ tolleranza zero”, per altri, come il turpiloquio, è opportuno valutare la situazione e la gravità dell’incidente.
- 7.2 La valutazione di un comportamento sconveniente deve coinvolgere l’intero CdP, quello che può essere accettabile per un UdR può essere giudicato da altri un comportamento chiaramente sconveniente.

8 Interazione con team e processi di formazione

- 8.1 Tutti i concorrenti devono essere trattati in modo equo. L'appartenenza o la potenziale chiamata ad una rappresentativa nazionale o regionale non influisce sul comportamento del comitato delle proteste e sono argomenti irrilevanti in un’udienza per la regola 69.
- 8.2 La maggior parte delle Autorità Nazionali adotterà la politica che un'udienza per la RRS 69 non peggiorerà automaticamente le prospettive future di un concorrente, ma è necessario sapere se un atleta tiene un comportamento scorretto per poter valutare correttamente la sua idoneità ad essere selezionato
- 8.3 Pertanto, un comitato delle proteste non deve essere influenzato in un’udienza per la RRS 69 da previsioni sul futuro agonistico dell’atleta.

CATTIVA CONDOTTA

9 Che cos'è la cattiva condotta?

- 9.1 La cattiva condotta è definita dalla regola 69.1 (a) come:
 - 9.1.1. una condotta che sia una violazione delle buone maniere, una violazione del buon spirito sportivo, o una condotta non etica; o
 - 9.1.2. una condotta che possa portare discredito allo sport.
- 9.2 Rispetto a precedenti edizioni del RSS la definizione di comportamento sconveniente non è più necessariamente legato ad una “ cattiva condotta “, con la conseguenza che il livello in cui un comportamento può diventare sconveniente è molto più basso con il nuovo RSS
- 9.3 Questa è stata una deliberata decisione politica di World Sailing tesa ad allargare il range dei comportamenti sconvenienti affrontati dai Comitati delle Proteste. Al fine di garantire che i concorrenti siano ancora trattati adeguatamente e proporzionalmente, è stata aumentata la flessibilità consentita ai CdP ed a altri organi disciplinari

10 Esempi di comportamento sconveniente

- 10.1 Tutti i casi devono essere giudicati sulla base dei fatti specifici della situazione e tenendo presenti tutte le circostanze pertinenti.
- 10.2 Di seguito sono riportati esempi di cattiva condotta. Non sono esaustivi.
 - 10.2.1. Impegnarsi in qualsiasi attività illegale (ad esempio furto, aggressione, danni criminali)
 - 10.2.2. Impegnarsi in qualsiasi attività che rechi discredito allo sport
 - 10.2.3. Bullying, comportamenti discriminatori e intimidazioni
 - 10.2.4. Praticare o minacciare violenza
 - 10.2.5. Danneggiare o abusare deliberatamente di una proprietà (compresa una barca)
 - 10.2.6. Disobbedire deliberatamente a disposizioni ragionevoli di Udr
 - 10.2.7. Violazioni ripetute della regola 2
 - 10.2.8. Incoraggiare altri a violare la regola 2
 - 10.2.9. Violare deliberatamente una RRS con l'intento di ottenere un vantaggio
 - 10.2.10. Interferenza deliberata con l'attrezzatura di un altro concorrente
 - 10.2.11. Ripetizione di una violazione di stazza (intenzionalmente o incautamente)
 - 10.2.12. Mentire in udienza
 - 10.2.13. Altre forme di truffa quali falsificazione di documenti personali, di classe o di stazza, iscrizione consapevole di una barca non stazzata, saltare una boa per guadagnare posizioni ecc.
 - 10.2.14. Turpiloquio o linguaggio offensivo (vedere di seguito)

11 Turpiloquio o linguaggio offensivo

- 11.1 Il linguaggio offensivo ed il turpiloquio (compreso quello non rivolto a un Udr) devono essere accuratamente giudicati nel contesto.
- 11.2 Se si è infastiditi dal linguaggio usato è necessario intervenire. È abbastanza opportuno che Comitati Organizzatori chiariscano prima di un evento che l'uso di linguaggi inappropriati porterà ad azioni per la RRS 69. Se gli organizzatori hanno dato questa informazione il comitato delle proteste dovrebbe essere pronto a far rispettare quanto richiesto.
- 11.3 Analogamente non dovrebbe essere tollerato il turpiloquio o un linguaggio offensivo nelle manifestazioni giovanili, né negli eventi trasmessi sui media.
- 11.4 Tuttavia, se durante una manifestazione o all'interno di un Club in passato è stato tollerato il turpiloquio, un singolo incidente di questo tipo non dovrebbe portare ad una azione per la RSS 69. Questo non

significa tollerare il turpiloquio, ma WS sostiene che i Club devono stabilire i propri standard ed impegnarsi a migliorarli.

- 11.5 Turpiloquio ed offese nei confronti di UdR dovrebbero essere trattati secondo quanto previsto nell'Appendice F

PRESENTARE UN RAPPORTO

12 Chi può fare una relazione?

- 12.1 Chiunque (non un concorrente) può presentare una dichiarazione di denuncia di un comportamento sconveniente. Tra questi:
- 12.1.1. il comitato di regata o uno dei suoi membri;
 - 12.1.2. il comitato delle proteste, o uno dei suoi membri;
 - 12.1.3. spettatori;
 - 12.1.4. imbarcazioni di passaggio;
 - 12.1.5. abitanti della zona; o
 - 12.1.6. il club ospitante (se non già l'autorità organizzatrice).

13 Forma del rapporto

- 13.1 Non esiste una definizione di che cosa sia un rapporto. Può essere una denuncia scritta o orale, ma è preferibile che sia scritta. Se un rapporto è fatto per via orale, il destinatario deve fare un resoconto scritto completo appena possibile, firmarlo e annotare data ed ora.

14 A chi si deve presentare la relazione?

- 14.1 Se è già stato nominato un CdP o una giuria internazionale il rapporto deve essere presentato ad esso. Tuttavia, se l'evento è un evento internazionale importante (come definito nella parte C della Regulation 35 WS), la relazione deve essere depositata presso l'Investigatore disciplinare nominato per l'evento da WS (non può essere gestito dalla giuria internazionale).
- 14.2 Il comitato delle Proteste dovrebbe coinvolgere l'autorità organizzatrice al più presto possibile, in quanto l'udienza potrebbe essere condotta meglio da un comitato delle proteste diverso o rinforzato. Spetta all'autorità organizzatrice nominare il comitato delle proteste che condurrà qualsiasi udienza per la RRS 69.
- 14.3 Se non è stato nominato un CdP la relazione deve essere presentata all'organismo che deve nominarlo. Una volta nominato il CdP riceverà il rapporto da esaminare.

15 Relazioni depositate presso Comitati organizzatori / club / altre autorità

- 15.1 Se una relazione viene presentata al CO, al Club o al CdR non vi è alcun obbligo di consegnarlo al CdP, ma è fortemente raccomandato farlo.
- 15.2 Può essere opportuno che una relazione venga presentata anche al club ospitante o ad un'altra autorità (ad esempio un'associazione di classe ecc.) per un'eventuale azione secondo le sue procedure disciplinari
- 15.3 L'azione per la RRS 69 non preclude l'azione di un club o di un altro organismo e viceversa. Tuttavia difficilmente i poteri di un Club (fino alla sospensione o alla radiazione del Socio) sono disponibili per un CdP.
- 15.4 In un evento organizzato da un club o una classe, può essere prudente e utile per il presidente del CdP informare un funzionario competente (ad esempio un dirigente o un membro del Consiglio di classe) di una possibile udienza per la RRS 69. E' importante mantenere in ogni caso un dialogo costruttivo tra CdP e Club/Classe, che possono essere in grado di fornire importanti informazioni contestuali e informare il CdP dell'etica disciplinare della classe.

- 15.5 È inoltre importante che il CO non sia tenuto all'oscuro di una decisione per la 69, in particolare alla fine dell'evento. Tuttavia, tutte le informazioni fornite dovrebbero essere limitate all'identità del concorrente e della barca interessata e circoscritte a coloro che potrebbero aver bisogno di tali informazioni. In nessun caso il Comitato Organizzatore deve essere autorizzato ad influenzare le decisioni del CdP.
- 15.6 E' possibile che il CdP decida che sia meglio lasciare al Club o alla Classe con le proprie procedure disciplinari la gestione di un caso di comportamento sconveniente.
- Il CdP deve avere la certezza che il Club o la Classe adotteranno misure concrete per gestire il caso, in quanto dopo la fine dell'evento il CdP non avrà la possibilità di tornare sui suoi passi e indagare se il caso non è stato affrontato.
- 15.7 Non è opportuno discutere di un caso con chiunque sia al di fuori del CdP.
- Il CdP dovrebbe inoltre preoccuparsi di limitare le discussioni sul progresso del concorrente, in quanto ciò può portare inavvertitamente a dare un peso durante l'udienza ad informazioni irrilevanti.

RUOLO DEL COMITATO delle PROTESTE

16 Azione del comitato delle proteste in seguito ad una propria osservazione

- 16.1 La regola 69.2 (b) consente a un CdP di convocare un'udienza per la regola 69 senza presentare una relazione se il CdP ritiene in base a proprie osservazioni che possa esserci stata una condotta riprovevole.
- 16.2 Questa osservazione può includere informazioni acquisite durante una normale udienza per una protesta o una richiesta di riparazione, valida o invalida, o qualsiasi cosa sia stata vista o sentita dai membri del comitato a terra o in mare.
- 16.3 Si raccomanda che la condotta osservata venga descritta per iscritto sotto forma di rapporto e sottoposta all'intero CdP per la valutazione.

17 Indagine su un rapporto

- 17.1 Prima di decidere se convocare un'udienza il CdP può incaricare una o più persone di condurre un'inchiesta (cfr. Regola 69.2 c). Se viene nominato un investigatore dal CdP questi non potrà far parte del pannello della giuria nell'udienza sul caso.
- 17.2 Un investigatore deve registrare tutte le informazioni raccolte e dovrebbe idealmente tenere un registro/indice scritto delle prove raccolte. Secondo la regola 69.2 (d), tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate al comitato delle proteste, sia quelle a favore che quelle contrarie. Se viene convocata un'udienza, queste informazioni devono essere divulgate anche alle parti.
- 17.3 Gli investigatori sono invitati a conservare registrazioni audio di qualsiasi intervista, con l'autorizzazione dell'intervistato. Se l'autorizzazione è negata o non è disponibile un registratore si dovrebbe ottenere una dichiarazione dalla persona con indicate le domande e le risposte (il più alla lettera possibile). Al termine si dovrebbe chiedere al testimone di verificare la dichiarazione, firmarla e datarla per dimostrare che è una dichiarazione accurata.
- 17.4 Gli investigatori disciplinari nominati da WS (DIO, disciplinary investigating officer) hanno maggiori poteri di raccolta delle prove, stabiliti dalle Regulation WS 35.3.3 e 35.3.11. In alcuni casi il rifiuto di soddisfare le richieste di informazioni del DIO è di per sé una cattiva condotta ai sensi della Regulation 35.

18 Valutazione del rapporto

- 18.1 Una volta ricevuto un rapporto il CdP deve valutare se assumere iniziative e decidere se convocare o no un'udienza.
- 18.2 Se è stato nominato un investigatore è opportuno che egli esprima la sua opinione al CdP sull'opportunità di procedere con un'udienza. Il CdP non è vincolato dal parere dell'investigatore e deve esprimere il suo giudizio in maniera indipendente.
- 18.3 In base al RRS il CdP decide se convocare o meno un'udienza in completa autonomia, tuttavia WS raccomanda ai CdP di porsi due domande:
 - 18.3.1. Può esserci stato un comportamento sconveniente?
 - 18.3.2. È nell'interesse dello sport convocare un'udienza?
- 18.4 Nella maggior parte dei casi i CdP dovrebbero decidere di convocare un'udienza solo dopo un riesame delle evidenze disponibili.
- 18.5 I CdP dovrebbero convocare un'udienza solo dopo che è stata accertata la gravità del potenziale comportamento sconveniente e la possibilità di effettuare una valutazione pienamente informata. Se il CdP non dispone delle evidenze sufficienti per assumere una decisione l'indagine dovrebbe proseguire e la decisione se convocare un'udienza essere posticipata.

19 Test della realistica probabilità

- 19.1 Questo è il primo momento nella decisione di convocare un'udienza. Il CdP dovrebbe essere convinto che le prove disponibili sono sufficienti per ritenere realisticamente probabile che un'udienza possa accertare un caso di comportamento sconveniente.
- 19.2 Il comitato delle proteste dovrebbe considerare quali prove sono disponibili, come possono essere utilizzate e quanto siano affidabili e credibili. Deve anche considerare il caso dal punto di vista del concorrente, e valutare le conseguenze.
- 19.3 Il test della realistica probabilità significa considerare complessivamente le prove e valutare se esse in udienza, risultando credibili e corrette, comporterebbero l'accertamento di un comportamento sconveniente. Significa che il CdP, dopo aver valutato le prove disponibili, ritiene concreta la possibilità che il concorrente abbia tenuto un comportamento sconveniente.
- 19.4 Ciò non significa che il CdP debba procedere solo se è sicuro che verrà accertato un comportamento sconveniente. In questa fase questa non è la sua funzione. È ragionevole ed auspicabile che in udienza il CdP esamini in modo approfondito le prove e utilizzi anche le evidenze fornite dal concorrente. Il test della realistica probabilità significa solamente che esiste la possibilità che ci sia stata una cattiva condotta, che questa possibilità è concreta e non inverosimile o fantasiosa, e che il concorrente sia coinvolto
- 19.5 Se il CdP decide che non esiste una prospettiva realistica di accertare un comportamento sconveniente non dovrebbe convocare un'udienza, a meno che non ritenga probabile che durante il suo svolgimento si acquisiscano prove determinanti. È scorretto nei confronti di un concorrente ed è un uso improprio del tempo e delle risorse procedere con un'udienza quando le prove disponibili non possono dimostrare una cattiva condotta.

20 Test dell'interesse per lo sport

- 20.1 L'imposizione di sanzioni appropriate ai protagonisti di casi di cattiva condotta è fondamentale per una sana crescita dello sport.
- 20.2 Inoltre la regola P2.3 recita:” **Terza penalità e successive** Quando una barca è penalizzata per la terza o successive volte durante la manifestazione, essa **dovrà prontamente ritirarsi**. Qualora essa ottemperi la sua penalità sarà una squalifica senza udienza non scartabile. **Qualora essa non ottemperi** la sua penalità sarà la squalifica senza scarto da tutte le prove della manifestazione **ed il comitato delle proteste prenderà in considerazione di convocare un'udienza ai sensi della regola 69.2”**.
Analogha possibilità è prevista in caso di violazione del Codice WS per la pubblicità.
- 20.3 Tuttavia un'udienza per la RRS 69 o una protesta per la RRS 2 (vedi sotto) possono non essere il modo migliore per affrontare alcuni problemi, in particolare:
- 20.3.1. aggressività eccessiva ma non cattiva, derivante dalla giovane età, dall'inesperienza sportiva (vedi appendice L) o da altri motivi giustificabili
- 20.3.2. un caso isolato di infrazione consapevole ma non intenzionale di una regola non seguito da una penalizzazione.
- 20.4 Un CdP può convocare un concorrente, spiegargli che il suo comportamento è inaccettabile, richiamando il Principio Base “LE REGOLE ED IL COMPORTAMENTO SPORTIVO “ e la RRS 2 (fair sailing). Questa non è un'udienza per la RRS 69, il suo significato può essere quello di dare un avvertimento informale su un comportamento che, se ripetuto, potrebbe dar luogo ad una procedura per la RRS 69.Per cadetti e juniores vedi l'App.L.
- 20.5 Normalmente è nell'interesse dello sport convocare un'udienza e avere una decisione del CdP sulle accuse ,specialmente per quelle di comportamenti gravi, con conseguenze sull'evento o su altri concorrenti o quando la potenziale colpa del concorrente è grave.

21 Interazione tra la RRS 2 e la RRS 69

21.1 Il CdP deve essere consapevole delle interazioni tra le due regole, una guida dettagliata per questo argomento è fornita dalla Appendice G.

22 Composizione del CdP per udienze per la RRS 69

22.1 Per la RRS 69.2.a il CdP deve essere in questi casi composto da almeno tre persone, nominate in conformità alle RRS 89.2.b e 91 dalla Autorità Organizzatrice o dal CdR.

22.2 Se il CdP ha nominato un investigatore per condurre un'indagine, da quel momento questi non può più far parte del CdP, neppure durante la decisione se procedere o meno con un'udienza basata sulle prove che ha raccolto (RRS 69.2.c).

L'investigatore può partecipare normalmente alle udienze per altri casi

22.3 Dal momento in cui viene nominato l'investigatore, il CdP dovrebbe incontrarsi con lui solo per discutere il caso in una riunione formale con tutti i membri del comitato di protesta.

22.4 Se l'oggetto dell'udienza può creare polemiche all'interno di un club o se è difficile trovare UdR pronti a far parte del CdP può essere ragionevole cercare almeno un membro (in particolare il Presidente) all'esterno del club.

23 Testimonianze di membri del CdP

23.1 È frequente che un membro del CdP assista all'episodio di presunta cattiva condotta. Questo può porre la questione dell'opportunità che continui a far parte del pannello che giudica per la RRS 69

23.2 Non c'è conflitto o obbligo di ritirarsi se il CdP è stato nominato con l'UdR testimone prima del momento della presunta violazione.

23.3 Tuttavia, quando il CdP rimane adeguatamente costituito (con almeno tre persone) senza che il testimone ne faccia parte è preferibile che egli si ritiri dall'udienza

23.4 Se il testimone è il presidente del CdP può essere opportuno che si faccia sostituire nella presidenza, anche se rimane nel pannello. Questo è particolarmente appropriato se il comportamento contestato era indirizzato contro il membro del CdP in questione. Inoltre se si deve nominare un nuovo CdP al suo interno non dovrebbe essere nominato nessuno che sia anche testimone.

23.5 È importante che sia correttamente costituito il CdP delle giurie inappellabili.

PROCEDURE

24 Preparazione della notifica scritta

- 24.1 Il concorrente deve essere avvisato per iscritto della convocazione dell'udienza, della presunta violazione, dell'ora e del luogo dell'udienza. Se un investigatore è stato nominato dal Comitato di protesta, tutti i materiali raccolti da lui devono essere consegnati alle parti (regola 69.2 (d)).
- 24.2 Se esiste un form di protesta - anche in caso di violazione della regola 2 - ma non risponde ai requisiti per la notifica scritta allora è necessario preparare una nuova comunicazione.
- 24.3 World Sailing raccomanda la formulazione del modello nell'Appendice K per l'avviso scritto.
- 24.4 L'avviso scritto dovrebbe indicare il presunto atto o atti di cattiva condotta. Non è sufficiente affermare che la persona ha commesso un atto di cattiva condotta commettendo una violazione di buone maniere, senza dire quale sia stata la condotta errata. La descrizione del comportamento errato deve essere specifica.
- 24.5 Ad esempio, non è sufficiente affermare che un concorrente ha dichiarato che una decisione è sbagliata, in quanto questo non è una cattiva condotta. L'annuncio dovrebbe contenere ulteriori informazioni come "John Smith ha detto in un'udienza immediatamente dopo che la decisione è stata annunciata che la decisione era sbagliata ed ha appellato ad alta voce i membri del Comitato di protesta come idioti e che non avevano alcuna idea di ciò che stavano facendo".
- 24.6 Quando si usa un linguaggio offensivo, la notifica deve citare o il linguaggio utilizzato o descriverlo in termini come "usando linguaggio volgare indicando rapporti sessuali". Non si deve solo dire che il concorrente ha usato "linguaggio offensivo", è necessario citare il linguaggio o parafrasarlo.
- 24.7 Un buon test è se una persona estranea, non di parte, può comprendere la notifica e capire che il presunto comportamento è in effetti una condotta inadeguata.
- 24.8 La notifica dovrebbe includere anche il tempo, il luogo e l'identità di altre persone coinvolte conosciute.
- 24.9 È preferibile essere specifici per quanto riguarda l'atto di cattiva condotta, in modo da non avere alcuna incomprensione da parte del concorrente. Dobbiamo ricordare che alla fine dell'udienza la cattiva condotta accertata non può essere diversa da quella indicata nella notifica. Se le prove in udienza differiscono sostanzialmente da quelle sostenute nella notifica è opportuno sospendere l'udienza per fornire un'ulteriore dichiarazione scritta di accuse e tempo per prepararsi. Un'alternativa è quella di informare il concorrente o altra persona che una constatazione può essere fatta per questa mancata condotta aggiuntiva e chiedere se occorre tempo supplementare per preparare e raccogliere prove a questo proposito. Deve essere registrato che questo è stato fatto e questa registrazione dovrebbe rientrare nella relazione riportata in base alla regola 69.2 (j).

25 Tempo ragionevole per prepararsi / tempo di udienza

- 25.1 L'articolo 63.2 richiede che il concorrente debba avere il tempo ragionevole per prepararsi per ogni udienza.
- 25.2 Quando si viene a conoscenza di una cattiva condotta durante un'udienza per una protesta, in particolare se i fatti sono già ben stabiliti ai fini della regola 2, sarebbe opportuno procedere direttamente ad un'udienza di una regola 69 una volta che la notifica scritta è stata consegnata al concorrente.
- 25.3 Se la presunta cattiva condotta si verifica durante una regata, la convocazione dell'udienza per lo stesso giorno o per il successivo solitamente sarà soddisfacente. È ingiusto e inopportuno lasciare accuse serie inascoltate per diversi giorni.
- 25.4 Il comportamento scorretto che si verifica nell'ultimo giorno di una regata (sia prima che dopo la premiazione) ha bisogno di una udienza in quel giorno se è possibile.
- 25.5 Se un concorrente chiede più tempo per prepararsi, questo dovrebbe essere concesso a meno che non sia già stato concesso tempo ragionevole. Il Comitato di protesta dovrebbe normalmente rifiutare di concedere tempi supplementari se questo dovesse estendere l'udienza oltre la fine dell'evento. Tuttavia, se non è possibile concedere tempo supplementare prima della fine dell'evento e il Comitato ritiene che

il concorrente abbia bisogno di più tempo per prepararsi, allora non si può procedere alla udienza e deve essere presentato un rapporto al MNA del concorrente per agire secondo la regola 69.2 (k) dopo l'evento.

26 Rappresentanza

- 26.1 Ai sensi della regola 69.2 (e) (2), un concorrente ha il diritto di essere rappresentato in qualsiasi udienza e di avere un consigliere con lui. Questo dovrebbe essere incoraggiato in quanto eviterà false accuse da parte di un concorrente penalizzato irritato per la conduzione dell'udienza.
- 26.2 Il concorrente può essere rappresentato e consigliato da chiunque, tra cui un amico, allenatore, genitore o avvocato. Questa persona potrà consigliare al concorrente come rispondere alle domande, fare domande ai testimoni e riassumere in favore del concorrente.
- 26.3 Tuttavia, il concorrente deve rispondere personalmente a tutte le domande che gli vengono poste. Non possono essere date risposte in suo nome.
- 26.4 Il presidente deve essere qualcuno che sia in grado di condurre con fermezza l'udienza e mantenere il decoro.

27 Partecipazione di terzi / testimoni

- 27.1 Hanno diritto ad essere presenti all'intera udienza solo le parti (come da definizione) e i rappresentanti e consiglieri che partecipano come previsto dalla RRS 69.2.e.2. Nessuna regola impedisce al CdP di consentire la presenza di osservatori (soggetti alle normali condizioni delle udienze di protesta). Tuttavia, il Comitato deve considerare la natura personale delle accuse di cui alla regola 69 e di norma sarebbe opportuno tenere un'udienza chiusa.
- 27.2 Le identità dei testimoni che sostengono le accuse e le misure adottate per garantire la loro presenza devono essere stabilite prima dell'udienza.
- 27.3 I testimoni non sono autorizzati a interrogare il concorrente a meno che non siano anche membri del Comitato di protesta.

28 Obiezioni al Comitato di protesta

- 28.1 Al concorrente deve essere chiesto all'inizio dell'udienza (dopo essere stato presentato a tutti i membri del Comitato) se ha obiezioni su di loro.
- 28.2 Una persona con un conflitto di interessi (come definito nel RRS) né chiunque abbia avuto in passato forti disaccordi individuali o animosità nei confronti del concorrente non dovrebbe essere membro del Comitato. Tuttavia, le disposizioni della regola 63.4 (b) si applicano all'udienza e il Comitato di protesta può procedere se uno dei suoi membri ha un conflitto di interessi (se i criteri in tale regola sono soddisfatti).
- 28.3 Ad una persona non è impedito di essere membro del Comitato di protesta perché ha assistito alla presunta condotta di cattiva condotta. Tuttavia, deve rispettare la regola 63.6.
- 28.4 Eventuali obiezioni (e la decisione del comitato) devono essere verbalizzate.

29 Conduzione dell'udienza

- 29.1 L'udienza deve essere condotta secondo le normali procedure applicabili - regole 63.2, 63.3 (a), 63.4 e 63.6 modificate dalla regola 69.2 (e).
- 29.2 Inoltre, è fondamentale che venga utilizzato un registratore per la verifica puntuale della regolarità della procedura, delle domande, delle risposte e delle dichiarazioni. Questo compito dovrebbe essere delegato a un membro del Comitato o (preferibilmente) ad un segretario.
- 29.3 È sempre più comune la registrazione audio dell'udienza. Ciò può essere fatto a condizione che tutte le persone in udienza (tra cui testimoni che possono anche assistere solo per una parte di essa in seguito) siano informati del fatto che sia registrata. La registrazione non dovrebbe includere alcuna deliberazione privata del CdP. L'accesso successivo alla registrazione è una decisione del CdP. Nessuna parte ha il diritto automatico di effettuare una copia.

29.4 Il CdP dovrebbe seguire la lista di controllo nelle appendici C o D (qualunque sia rilevante) durante l'esecuzione dell'udienza.

30 Attenuazione della penalizzazione

30.1 Se il Comitato di protesta scopre che si è verificata una cattiva condotta, dovrà riconvocare l'udienza e informare il concorrente delle sue conclusioni. Dovrebbe poi chiedere al concorrente se desidera dire qualcosa prima che il Comitato possa considerare se si debba imporre una penalità (vale a dire richiedere la riduzione della penalizzazione).

30.2 Non è consigliabile chiedere al concorrente se vuole scusarsi, ma dovrebbe essere data l'opportunità di farlo. Le scuse devono essere fatte volontariamente perché possano avere qualche significato. Tuttavia, un'espressione sincera di rincrescimento e di scuse dovrebbe essere attentamente presa in considerazione dal Comitato.

31 Ammonizioni

31.1 I concorrenti solitamente prendono seriamente le ammonizioni. Se il Comitato di protesta crede in base al comportamento del concorrente in udienza che un'ammonizione non sarebbe da lui rispettata, dovrebbe penalizzarlo.

31.2 Se alla barca del concorrente è stata già concessa la squalifica per aver infranto la regola 2, e se si ritiene che sia stata una punizione sufficiente, allora un'ammonizione sarebbe sufficiente.

32 Penalità oltre l' ammonizione

32.1 Queste sono indicate nella regola 69.2 (h). Una o più sanzioni possono essere usate in combinazione.

32.2 Se la cattiva condotta è stata commessa da un concorrente o dal proprietario di una barca il Comitato di protesta può penalizzare la barca cambiando il suo punteggio in una o più prove, o squalificarla. Il Comitato di protesta ha la facoltà di decidere se una squalifica è scartabile o no.

32.3 Gli individui possono essere esclusi dalla competizione in un determinato numero di prove nell'evento o dall'evento o dalla manifestazione e perdere qualsiasi privilegio o beneficio collegati all'evento.

32.4 La squalifica da una prova già eseguita può essere appropriata se la cattiva condotta si è verificata durante quella prova. Perché ciò si rifletta nel punteggio, anche la barca deve essere squalificata da quella prova. Il CdP deve decidere se la squalifica sia scartabile o no. La decisione sul fatto che la squalifica sia scartabile fa parte della pena del Comitato di protesta (cioè più grave è la cattiva condotta, più probabilmente la squalifica non sarà scartabile).

32.5 Se un concorrente è escluso dalle prove non ancora eseguite, l'effetto che questa ha sulla partecipazione della barca alle gare future dipenderà dalle norme applicabili alla sostituzione dell'equipaggio nell'evento. La squalifica della barca da prove future sarebbe appropriata quando viene accertata una grave cattiva condotta durante una prova sia da parte del responsabile (capo) che da più di un membro dell'equipaggio.

32.6 È inoltre consentita una combinazione di esclusione di concorrenti dalle prove successive e di squalifica della barca da precedenti prove.

32.7 Nei casi gravi, una squalifica per la regola 2 (che può essere solo per la prova in questione) potrebbe essere seguita appropriatamente da una squalifica per la regola 69 per le successive o per tutte le prove.

32.8 Quando una cattiva condotta si verifica dopo l'ultima prova di una serie e non c'è nulla da cui può essere escluso un concorrente l'unica opzione può essere quella di squalificare l'imbarcazione in questione.

32.9 La massima penalità che può essere imposta dal Comitato di protesta è l'esclusione o la squalifica da tutta la regata o la serie, a meno che non vi sia qualche altra azione possibile all'interno della competenza del Comitato di protesta. Non esiste alcuna autorità per imporre una penalità pertinente a qualsiasi altro evento o serie (vale a dire previsto da un diverso bando di regata), anche se organizzato dalla stessa autorità organizzatrice. Il Comitato di protesta può raccomandare all'autorità organizzatrice che l'iscrizione dell'imbarcazione o del concorrente non siano accettati in futuro (ai sensi dell'RRS 76) ma questo è solo un consiglio e non può essere imposto all'autorità organizzatrice.

33 Penalità: altre azioni di competenza del Comitato delle proteste secondo le regole

- 33.1 Potrebbe essere opportuno (piuttosto che squalificare una barca o escludere il concorrente) penalizzare peggiorando il punteggio di una barca in una gara o nella serie, una forma di «riparazione negativa». Alcuni eventi vengono conteggiati sui i tempi complessivi o compensati, spesso su un certo numero di lati, ed è contro la politica dell'evento che le barche siano squalificate. Al contrario, le imbarcazioni sono penalizzate in proteste non mediante squalifica, ma con l'assegnazione di sanzioni temporali. In tal caso, un'udienza per la regola 69 potrebbe comportare una penalità molto pesante per una barca anziché l'esclusione di un concorrente o di una barca.
- 33.2 È anche opportuno che il CdP invii una relazione sulle sue conclusioni non solo all'autorità nazionale, ma anche a qualsiasi club o organismo di navigazione del quale il concorrente sia membro. L'azione del CdP ed eventualmente quella della Autorità Nazionale non escludono che qualsiasi altro organismo possa agire entro la sua giurisdizione.
- 33.3 L'adozione di azione diverse all'interno della competenza del Comitato delle proteste può essere alternativa ad esclusione o squalifica, oppure può essere aggiuntiva.
- 33.4 Quando un concorrente offre liberamente e sinceramente le proprie scuse, è appropriato che questa richiesta di scuse oltre che essere fatta direttamente a chiunque sia stato colpito dalla cattiva condotta, sia messa per iscritto e pubblicata sulla bacheca ufficiale degli avvisi.
- 33.5 La richiesta di scuse volontaria non è un penalità e potrebbe portare la Commissione di protesta più verso un avvertimento che verso una penalizzazione.
- 33.6 Tuttavia, le scuse devono essere date liberamente per essere prese in considerazione. Mentre ad un concorrente dovrebbe essere offerto l'occasione di scusarsi, raramente è utile ordinare che le scuse vengano fatte.

34 Segnalazione all'autorità nazionale

- 34.1 Si prega di consultare la sezione 44

35 Rinvio post-udienza a club o classi

- 35.1 Il comitato per le proteste deve decidere (come parte della valutazione di infliggere e una penalità) se informare altri (come il club o la classe) del caso o riferirlo a loro per ulteriori considerazioni / azioni.
- 35.2 Il Comitato di protesta potrebbe decidere di riferire un caso quando:
- 35.2.1. ritiene che la pena che di norma si applicherebbe potrebbe avere un effetto sproporzionato a coloro che non sono coinvolti (cioè altri membri dell'equipaggio);
 - 35.2.2. l'evento è concluso e non è opportuno interferire con i risultati; oppure
 - 35.2.3. il Comitato ritiene che il comportamento del concorrente meriti di essere ulteriormente considerato al di fuori dei confini dell'evento (ad esempio, se è opportuno escludere il concorrente dai locali del club oppure l'autorità organizzatrice dovrebbe escludere il concorrente da eventi futuri ai sensi della regola 76.1).
- 35.3 In questo caso, il Comitato di protesta dovrebbe fornire al responsabile del club o della classe una relazione scritta contenente i risultati dell'udienza, insieme ad una raccomandazione per ulteriori azioni. L'Appendice J contiene suggerimenti per i contenuti di un report. Il Comitato può suggerire ciò che ritiene possa essere un'adeguata penalità aggiuntiva. Al concorrente dovrebbe essere fornita una copia di questo rapporto.
- 35.4 Se un Comitato per le proteste decide di rinviare un caso per ulteriori azioni a un club o ad una classe, questo è un "penalità maggiore di un DNE" ai sensi della regola 69.2 (j) e una relazione deve pertanto essere presentata all'autorità nazionale.
- 35.5 Quando il Comitato delle proteste non rinvia un concorrente a un club o ad una classe a seguito di una udienza della regola 69, è tuttavia spesso opportuno che vengano informati del risultato dell'udienza (preferibilmente sotto forma di avviso come raccomandato nell'appendice J).

- 35.6 Se altri verranno informati o il caso viene rinviato il concorrente deve essere informato quando il Comitato delle proteste annuncia la sua decisione.

36 Riaperture

- 36.1 Le richieste di riapertura di un'udienza dovrebbero essere prese in considerazione in conformità con la regola 66 applicando le indicazioni standard in essa previste. Le udienze i dovrebbero essere riaperte, ad esempio, se sono disponibili nuove evidenze o quando si verifica che il concorrente ha avuto una buona ragione per non essere presente in udienza, ma è ora disponibile o se il Comitato delle Proteste si rende conto che ha commesso un errore.

37 Problemi comuni

- 37.1 Durante le udienze per la regola 69 possono presentarsi alcuni problemi. Lo scopo della guida che segue è di fornire una panoramica su come il Comitato delle proteste dovrebbe affrontarli.

37.1.1. Il concorrente non era a conoscenza delle accuse e non ha ricevuto la notifica scritta dell'udienza
Il CdP non ha il diritto di procedere all'udienza. Al concorrente deve essere consegnata la notifica, dato il tempo sufficiente per prepararsi e l'udienza deve essere riprogrammata.

37.1.2. Il concorrente non si presenta all'udienza

Cercare di stabilire la ragione della mancata partecipazione. La regola 69, paragrafo 2, lettera f), richiede che l'udienza venga riprogrammata se il concorrente ha una buona motivazione per non partecipare.

Accertare chi ha dato al concorrente la notifica dell'udienza e se c'è la conferma che è stata ricevuta. Assicurarsi che a nessuno nell'ufficio di regata o del Comitato delle Proteste sia stato chiesto di posticipare l'udienza.

37.1.3. Il concorrente chiede più tempo per prepararsi all'udienza

Determinare quanto tempo il concorrente ha avuto per prepararsi (cioè da quando ha ricevuto la notifica dell'udienza). È questa una durata ragionevole? Considerate se il concorrente ha necessità di chiamare testimoni specifici o ottenere determinate prove. In generale, più complessa e grave è l'accusa più tempo dovrebbe essere concesso per la preparazione.

Se il Comitato delle Proteste giudica soddisfacente il tempo che il concorrente ha avuto per prepararsi e ritiene che proseguire con l'udienza non pregiudicherà l'equità del processo, allora l'udienza dovrebbe continuare. Ogni residua obiezione, oppure il raggiungimento di un accordo per proseguire, dovrebbe essere registrato nel verbale dell'udienza.

37.1.4. Un rappresentante del concorrente risponde a domande in suo nome

Questo non è consentito. Il concorrente deve rispondere personalmente a qualsiasi domanda postagli.

37.1.5. Il concorrente è minorenne

Il presidente deve informare i genitori o i tutori del concorrente dell'udienza, preferibilmente di persona.

Il presidente deve assicurarsi che il concorrente ed i genitori capiscano la natura dell'udienza e perché sta avendo luogo. È necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto che possa fare domande e parlare per il concorrente.

Se la persona che rappresenta il concorrente non è un genitore i genitori dovrebbero essere invitati come osservatori.

Il Comitato deve tener conto dell'età e dell'esperienza del concorrente durante l'interrogatorio. Può essere opportuno cambiare l'allestimento della sala del Comitato dal solito stile "tribunale".

L'Appendice L contiene ulteriori informazioni su come gestire la cattiva condotta nei casi di minorenni

37.1.6. Il concorrente si altera o diventa emotivo

Il presidente dovrebbe consentire al concorrente di fare una breve pausa e poi chiedere se è pronto a continuare. Il suo consenso dovrebbe essere registrato.

È importante che il Comitato delle Proteste consenta al concorrente un'udienza imparziale. Nello spiacevole caso che il concorrente non possa continuare per una buona ragione l'udienza deve essere sospesa e riprogrammata.

Se il concorrente non è rappresentato e trova il procedimento difficile da affrontare o comprendere, il Comitato delle Proteste dovrebbe insistere affinché si faccia supportare da qualcuno durante l'udienza.

37.1.7. Il concorrente crea scompiglio e si comporta in modo irragionevole durante l'udienza

Il presidente deve mantenere il controllo delle procedure e spiegare al concorrente che il Comitato non è disposto a tollerare comportamenti inaccettabili.

Se il concorrente fa lunghe e irrilevanti domande il presidente deve avvertirlo che dovrebbero essere formulate solo domande succinte e pertinenti. Tuttavia, il Comitato deve tener presente che non tutti i concorrenti saranno in grado di esprimersi correttamente come sarebbe auspicabile e quindi devono essere fatte concessioni.

Se un concorrente si dilunga eccessivamente il presidente dovrebbe imporre un limite entro il quale il concorrente deve concludere le proprie domande.

37.1.8. Si sostiene che non sono state rispettate le procedure previste dalla RRS 69 o c'è qualche altra accusa di irregolarità procedurale.

Il Comitato delle Proteste deve valutare e risolvere questa accusa prima di proseguire con l'udienza. Qualsiasi errore nella procedura deve essere risolto prima che l'udienza possa continuare.

Se il Comitato delle Proteste è convinto che le procedure sono state seguite, dovrebbe spiegare perché lo crede prima di continuare con l'udienza. Qualsiasi obiezione residua deve essere verbalizzata.

37.1.9. Il concorrente desidera chiamare un gran numero di testimoni

Il concorrente ha il diritto di chiamare quanti testimoni desidera.

Se il CdP ritiene che le prove siano ripetitive, il presidente deve chiedere al concorrente quali informazioni aggiuntive il concorrente sente che un ulteriore testimone potrebbe fornire. Se il concorrente ritiene che i testimoni ripeteranno cose già dette il presidente dovrebbe educatamente ricordare al concorrente che non c'è bisogno di riproporre le stesse evidenze al Comitato.

IL PROCESSO DECISIONALE

38 Generale

- 38.1 Le Regole di Regata non offrono alcuna guida su come decidere se la cattiva condotta ha avuto luogo o no.
- 38.2 Il Comitato delle Proteste dovrebbe seguire la procedura standard utilizzata per giudicare: determinare i fatti accertati, poi le conclusioni per prendere una decisione. È importante determinare ciò che è accaduto prima di chiedersi se i fatti costituiscano una cattiva condotta.

39 Standard di prova

- 39.1 Lo "standard di prova" indica il livello di prova che il Comitato delle Proteste deve applicare per valutare l'accaduto. Nelle normali udienze, lo standard di prova applicato convenzionalmente è l'"equilibrio delle probabilità", cioè un Comitato delle Proteste deve decidere se è più o meno probabile che una barca abbia commesso un fatto.
- 39.2 Nella udienza per la RRS 69, le norme specificano un diverso standard di prova, definito come il test del "ragionevole convincimento del Comitato delle Proteste, tenendo conto della gravità della presunta violazione" (regola 69.2 (g)).
- 39.3 Nell'applicare questo test, World Sailing ha la seguente guida:
 - 39.3.1. I termini "ragionevole convincimento" devono essere interpretati nel loro significato ordinario e naturale. Se un membro del Comitato delle Proteste non è personalmente convinto che sia stata accertata una cattiva condotta, non si è raggiunto un "ragionevole convincimento".
 - 39.3.2. Questo test non è sinonimo di "oltre qualsiasi ragionevole dubbio", è un livello di prova inferiore.
 - 39.3.3. Il test richiede al Comitato delle proteste di prendere in considerazione la gravità della presunta violazione. Quanto più grave è la cattiva condotta presunta, tanto più improbabile sarà che un concorrente l'abbia commessa e quindi maggiore sarà la prova necessaria per dimostrare che effettivamente è stata commessa. Questo rispecchia la posizione iniziale che i concorrenti sono considerati sempre rispettosi delle norme e dei principi di base.

40 Questioni problematiche

- 40.1 Ci sono diversi fattori che influenzeranno la capacità del Comitato delle proteste di prendere una decisione sulla cattiva condotta:
 - 40.1.1. Il Comitato delle proteste ritiene di non avere ricevuto prove sufficienti su un particolare punto
 - Se il punto è fondamentale per la questione, il Comitato non ha il diritto di giudicare il concorrente colpevole. Deve ottenere le prove necessarie prima di procedere.
 - Se il punto non è centrale per la questione della cattiva condotta, il Comitato deve considerare fino a che punto sia rilevante per stabilire la colpevolezza.
 - Se il Comitato ritiene che il punto sia irrilevante per la questione della colpa, allora può procedere.
 - Se il punto è rilevante, è necessario ricevere ulteriori prove prima di procedere
 - 40.1.2. Il Comitato delle proteste scopre la prova di un'altra cattiva condotta
 - La prova di un'altra cattiva condotta non deve essere considerata come prova per quella in esame, ciò significa che il concorrente resta sotto esame per aver commesso la originaria cattiva condotta. Queste due sono accuse separate e quindi deve essere eseguita una nuova procedura per la regola 69 in relazione alla nuova cattiva condotta.
 - Allo stesso modo il fatto che un concorrente abbia commesso una cattiva condotta in passato non è prova lo abbia fatto di nuovo.

40.1.3. Il concorrente ha asserito che l'indagine della sua cattiva condotta è errata e l'udienza è stata non equa o impropriamente eseguita

Se la commissione è convinto di aver condotto una procedura imparziale e approfondito, allora può procedere. In caso contrario, deve eseguire nuovamente la procedura o inviare un rapporto all'autorità nazionale in base alla regola 69.2 (k) se è impossibile tenere un'udienza.

40.1.4. Il concorrente minaccia azioni legali contro il Comitato

Sebbene potenzialmente inquietante per i singoli membri della Commissione, la minaccia di un'azione legale non dovrebbe mai scoraggiare un Comitato delle Proteste. A condizione che vengano rispettate le regole e che al concorrente sia data un'udienza equa e imparziale, ci dovrebbe essere un uso limitato a ricorrere a organismi esterni. Il presidente deve riconoscere la minaccia e registrarla, ma procedere.

E' essenziale che le regole e la guida siano seguite alla lettera e che venga effettuata una registrazione completa dell'udienza. L'utilizzo delle liste di controllo nelle appendici C e D contribuirà a conseguire questo obiettivo.

APPELLI

41 Diritto di appello

- 41.1 Il concorrente ha il diritto di appellarsi all'autorità nazionale (a meno che tale diritto non sia negato ai sensi della regola 70.5, ma si nota che alcune prescrizioni di autorità nazionali potrebbero incidere sul funzionamento di questa regola nel caso della regola 69). Un appello dovrebbe essere richiesto seguendo le normali procedure di appello per contestare le decisioni dei Comitati delle Proteste. Tuttavia, come con le proteste e la richiesta di riparazione, un appello non può essere fondato sui fatti accertati dal Comitato delle proteste.
- 41.2 Le ragioni di appello possono essere:
- 41.2.1. che una conclusione di cattiva condotta e una decisione di penalizzare (o ammonire) non è sostenuta dai fatti accertati;
 - 41.2.2. che il Comitato di protesta ha constatato la violazione dello spirito sportivo, quando nessun principio di sportività è stato infranto
 - 41.2.3. le procedure del Comitato delle proteste erano errate.
- 41.3 L'autorità nazionale può sostenere, annullare o modificare la decisione del Comitato delle proteste. Può anche richiedere al Comitato delle proteste di riaprire l'udienza o di ordinare una nuova udienza.

42 Partecipazione in attesa di appello

- 42.1 Un concorrente che è stato escluso (o una barca che è stata squalificata) da un evento non ha il diritto di continuare a competere anche se notifica al Comitato delle proteste l'intenzione di appellare la decisione. La decisione originale del Comitato delle proteste deve essere rispettata e un rifiuto di farlo costituirebbe un nuovo comportamento scorretto.
- 42.2 L'autorità nazionale può stabilire che la decisione originaria del Comitato delle proteste disciplini i risultati dell'evento.

PENALITÀ CONSIGLIATE

43 Generale

- 43.1 Un elenco delle azioni o delle sanzioni raccomandate è riportato nell'appendice B.
- 43.2 Le azioni raccomandate o le sanzioni sono effettivamente consigli. È importante che il Comitato delle proteste consideri la cattiva condotta nel contesto di tutti i fattori rilevanti.
- 43.3 Utilizzare le penalità raccomandate come punti di partenza e adeguarsi di conseguenza per qualsiasi circostanza aggravante o attenuante.
- 43.4 Di seguito sono riportati alcuni fattori aggravanti (l'elenco non è esaustivo) che potrebbero portare il Comitato delle proteste ad azioni più severe:
 - 43.4.1. ripetere i reati;
 - 43.4.2. condotta discriminatoria (ad esempio su sesso, razza, disabilità, sessualità, età ecc.);
 - 43.4.3. danni intenzionali a proprietà;
 - 43.4.4. violenza o aggressione (sia reale che percepiti dalla vittima);
 - 43.4.5. insulti o maltrattamenti di ufficiali di regata o di altri volontari;
 - 43.4.6. il concorrente non dimostra alcun rimorso o percezione che la cattiva condotta sia stata errata;
 - 43.4.7. la cattiva condotta è testimoniata da un gran numero di persone; o
 - 43.4.8. lo sport / evento è stato screditato per la comunità locale o per un pubblico più vasto
- 43.5 Di seguito sono riportati alcuni fattori attenuanti (l'elenco non è esaustivo) che potrebbero indurre il Comitato delle proteste ad intraprendere azioni meno severe:
 - 43.5.1. non vi è alcuna prova di una precedente cattiva condotta ed è probabile che il concorrente non la ripeterà nuovamente;
 - 43.5.2. la cattiva condotta è stato un comportamento sconsiderato piuttosto che intenzionale o premeditato;
 - 43.5.3. aggressione eccessiva ma non con cattiva intenzione e derivante dalla gioventù o dall'inesperienza nello sport;
 - 43.5.4. un esempio isolato di aver deliberatamente violato una regola senza l'intenzione di farlo;
 - 43.5.5. la cattiva condotta non è stata testimoniata da un numero significativo di persone; o
 - 43.5.6. il concorrente dimostra un rimorso reale per le sue azioni.

RAPPORTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE E IL SUO RUOLO

44 Segnalazione all'autorità nazionale e il suo ruolo

- 44.1 Esistono due tipi di rapporti all'autorità nazionale di decisioni di cattiva condotta : rapporti obbligatori e rapporti discrezionali.
- 44.2 Un rapporto obbligatorio viene fatto quando il Comitato delle proteste ha imposto una penalità superiore a un DNE o ha escluso una persona dall'evento o dalla sede (cfr. Regola 69.2 (j) (1) e (2)).
- 44.3 Un rapporto discrezionale è fatto se non è richiesto un rapporto obbligatorio, ma il Comitato delle proteste ritiene appropriato farlo date le circostanze.
- 44.4 Un rapporto conforme alla regola 69.2 (k) da motivo all'autorità nazionale in base al Codice disciplinare di WS di indagare sul caso e tenere un' udienza, se ritenuto appropriato. Oltre a qualsiasi potere disciplinare che può avere su un concorrente in base alle proprie regole di appartenenza, un'autorità nazionale ha il potere di sospendere o revocare la Competition Eligibility (il diritto generale di competere) o World Sailing Eligibility (il diritto di competere nella maggior parte delle competizioni internazionali) del concorrente.
- 44.5 Se il Comitato per le proteste sta valutando l'esercizio del suo potere discrezionale per fare un rapporto, dovrebbe valutare se ulteriori azioni da parte dell'autorità nazionale possono essere giustificate. Mentre le autorità nazionali hanno obblighi previsti dal World Sailing Disciplinary Code per esaminare le segnalazioni e svolgere ulteriori udienze laddove opportuno, i Comitati di protesta hanno il compito importante di garantire che l'intervento dell'autorità nazionale possa essere giustificato prima di fare un rapporto.
- 44.6 I Comitati delle proteste che considerano una relazione discrezionale devono tener conto della guida del World Sailing Case 139.
- 44.7 Se un comportamento scorretto può essere trattato correttamente in un evento con un risultato equo un Comitato delle proteste non dovrebbe fare un rapporto discrezionale all'autorità nazionale. Tuttavia se il Comitato delle proteste ritiene che ulteriori azioni dopo l'evento siano giustificate dovrebbe fare un rapporto.
- 44.8 Si prega di utilizzare la guida nell'Appendice K quando si effettua un rapporto all'autorità nazionale.

APPENDICE A: ESEMPI DI COMPORTAMENTO SCONVENIENTE

45 Esempi di comportamento sconveniente (vedi il caso World Sailing 138)

- 45.1 Commettere qualsiasi attività illecita (ad es. furto, aggressione, danno penale)
- 45.2 Commettere qualsiasi attività che possa portare discredito allo sport
- 45.3 Bullismo, comportamenti discriminatori e intimidazioni
- 45.4 Violenza fisica o minacce
- 45.5 Agire in modo sconsiderato o in modo tale da causare, o essere probabile causa di danni o lesioni
- 45.6 Inosservanza delle istruzioni ragionevoli dei funzionari degli eventi
- 45.7 Infrangere intenzionalmente una regola o incoraggiare altri ad infrangerla
- 45.8 Interferenza con l'attrezzatura di un altro concorrente
- 45.9 Ripetute infrazioni di una regola
- 45.10 Mancata azione per impedire alla propria barca o al team di infrangere una regola quando si è a conoscenza di tale violazione
- 45.11 Non dire la verità o tutta la verità in un'udienza
- 45.12 Altre forme di truffa quali falsificazione di documenti personali, di classe o di stazza, iscrivere una barca che si sa non essere stazzata, saltare una boa per guadagnare posizioni, etc
- 45.13 Linguaggio osceno o offensive che provoca o può causare un'offesa *
- 45.14 Fare commenti offensivi o irrispettosi nei confronti degli ufficiali di regata o delle loro decisioni (inclusi i mezzi elettronici quali i social media)

*Il linguaggio osceno (compreso quello non diretto verso un funzionario) deve essere giudicato in questo contesto. Se non ci si sente a proprio agio con il linguaggio che è stato usato è necessario intraprendere un'azione. E' pienamente appropriato per i circoli e gli organizzatori chiarire prima di un evento che l'uso di un linguaggio inappropriato porterà ad azioni a norma della regola 69. Se gli organizzatori hanno fatto questa dichiarazione il comitato delle proteste dovrebbe essere disposto ad applicare le norme previste. Tuttavia, se in un evento o in un circolo è stato tollerato tale linguaggio nel passato, un singolo incidente non dovrebbe innescare azioni a norma della reg. 69. Questo non significa accettare un simile linguaggio, ma WS supporta il principio che il circolo e l'evento devono impostare e migliorare i propri standards.

Il linguaggio osceno ed offensivo nei confronti degli ufficiali di regata dovrebbe essere considerato a norma delle indicazioni che si trovano nell'Appendice E.

APPENDICE B: AZIONI RACCOMADATE E PENALITA'

46 Penalità raccomandate

46.1 Le sanzioni sono raccomandate a sei livelli:

- Livello 0** Intervista con il concorrente, ma senza udienza
- Livello 1** Ammonimento ma nessuna penalità
- Livello 2** Aumentare il punteggio della barca
- Livello 3** Squalificare la barca o escludere il concorrente da un certo numero di prove (e/o rimuovere alcuni privilegi o benefici)
- Livello 4** Squalificare la barca o escludere il concorrente dall'evento (e/o rimuovere tutti i privilegi o vantaggi)
- Livello 5** Squalificare la barca o escludere il concorrente dall'evento (e/o rimuovere tutti i privilegi o vantaggi) e raccomandare ulteriori azioni da parte della federazione

Tipo di comportamento sconveniente	Scala
Impegnarsi in qualsiasi attività illecita (es.furto, aggressione, danno penale)	3 - 5
Impegnarsi in qualsiasi attività che possa gettare discredito sullo sport	1 - 5
Bullismo, discriminazione e intimidazioni	3 - 5
Violenza fisica o minacce	4 - 5
Agire in modo sconsiderato o tale da provocare o che sia probabile che si provochino danni o lesioni	3 - 5
Disobbedire alle ragionevoli istruzioni di un funzionario	0 - 5
Intenzionale infrazione di una regola o incitare altri ad infrangere una regola	1 - 4
Interferenza con l'attrezzatura di un altro concorrente	2 - 5
Violazioni ripetute di una regola	3 - 5
Mancata azione per impedire alla barca o al team di infrangere una regola quando si è consci di tale violazione	1 - 5
Non dire la verità o tutta la verità in udienza	3 - 5
Altre forme di truffa quali falsificare documenti personali, di classe o di stazza , iscrivere all'evento una barca non stazzata, saltare una boa per guadagnare posizioni, etc	0 - 5
Linguaggio osceno che provoca o può provocare offesa	0 - 3
Fare commenti offensivi o irrispettosi verso gli ufficiali di regata o delle loro decisioni (anche attraverso mezzi Elettronici quali i social media)	0 - 3

APPENDICE C: LISTA DI CONTROLLO (STD) PER UDIENZA DELLA REG. 69

Da usare in assenza di persona indipendente nominata per presentare le denunce ai sensi della reg 69.2(e)(1)

47 Elenco di controllo per il presidente che conduce le udienze per la reg. 69

Nome del concorrente:

Barca:

Evento:

Data dell'udienza:

Membri del comitato delle proteste:

Voce	Verifica?
Presentare I membri del comitato delle proteste per nome ed indicare ogni qualifica pertinente	
Chiedere se ci sono obiezioni per quei membri, e nel caso gestire tutte le obiezioni Registrare la risposta Obiezioni?: Si/No (eliminare se del caso) Se Si: Confermata/respinta (eliminare se del caso) Motivazione:	
Se è stato nominato un investigatore verificare che tutto il materiale raccolto durante l'inchiesta sia stato reso noto al concorrente ed al comitato delle proteste	
Chiedere se è stato dato tempo sufficiente per prepararsi. Registrare la risposta. In caso determinare quanto tempo supplementare dovrebbe essere consentito. Tempo supplementare richiesto: SI/NO (eliminare se del caso) Se si: concesso/rifiutato (eliminare se del caso)	

<p>Motivazione:</p>	
<p>Chiedere se il concorrente ha ricevuto la notifica scritta e comprende la natura delle accuse. Registrare la risposta. Se il concorrente non parla l'inglese come prima lingua, stabilire se è necessario un interprete.</p> <p>Il concorrente ha ricevuto notifica scritta: []</p> <p>Il concorrente comprende le accuse: []</p>	
<p>Se non è già rappresentato, chiedere al concorrente se vuole essere rappresentato e/o avere un consigliere presente. Se il concorrente risponde di no, spiegare che può cambiare idea in qualsiasi momento durante l'udienza (ma che essa non riprenderà di nuovo dall'inizio).</p> <p>Concorrente rappresentato: Sì/No (eliminare se del caso)</p> <p>Se Sì: nome del rappresentante/consigliere</p> <p>Se No: il concorrente comprende il diritto di essere rappresentato []</p>	
<p>Se rappresentato, spiegare che il rappresentante può consultare il concorrente, fare domande per lui e riassumere per lui, ma non rispondere a domande per conto del concorrente.</p>	
<p>Spiegare che l'accusa è al momento solo quella : un'accusa: Spiegare che lo scopo dell'udienza è quello di determinare cosa è successo e se è stato commesso un comportamento sconveniente.</p>	
<p>Spiegare al concorrente quali possibili esiti potrebbero esserci se le accuse sono dimostrate: un ammonimento, una penalizzazione e un'eventuale ulteriore azione da parte della Federazione (o se è un concorrente straniero dalla propria Federazione).</p>	
<p>Sentire il testimone principale a sostegno della denuncia e consentire al concorrente di interrogare il testimone, che poi può essere interrogato dal comitato. Questa persona dovrebbe quindi lasciare l'udienza, a meno che sia un membro del comitato (la cui presenza è stata prevista dappertutto)</p> <p>Nome del testimone:</p> <p>Prova data dal testimone: ()</p>	

2.	
3.	
Chiedere al concorrente di riassumere il suo caso.	
Chiedere alle parti di confermare che hanno avuto un'audizione equa e che sono stati in grado di fare tutte le loro osservazioni.	
Chiedere al concorrente e agli altri presenti di ritirarsi e consultarsi.	
Accertare i fatti, scrivere esattamente quello che è successo e/o quello che è stato detto. Se l'uso di un linguaggio scurrile è rilevante per il caso, scrivere le parole esatte che si crede siano state utilizzate. Come per una protesta, evitare di porre conclusioni nei fatti accertati.	
Applicare lo standard di prova indicato in RRS 69.2(g).	
Concludere per iscritto se i fatti costituiscano una violazione delle buone maniere o della sportività, comportamenti sconvenienti o che possono discreditarlo sport.	
Applicare lo standard di prova indicato in RRS 69.2(g).	
Richiamare il concorrente per annunciare se la denuncia è stata accettata o respinta. Se viene respinta, chiudere l'udienza.	
Se è accolta, chiedere al concorrente se ci siano circostanze attenuanti che il comitato possa prendere in considerazione quando deciderà se ammonire o penalizzare. Ricevere tutte le scuse.	
Chiedere al concorrente di ritirarsi di nuovo. Decidere se ammonire o penalizzare, nel qual caso decidere la sanzione.	
Richiamare il concorrente e annunciare la decisione. Ripetere o spiegare la decisione se necessario, ma evitare di entrare in ulteriori argomenti se il concorrente è sconvolto o non accetta la decisione.	
Spiegare qualsiasi diritto di ricorso all'Autorità Nazionale	
Informare il comitato di regata della decisione se riguarda i punteggi della manifestazione o se un concorrente deve essere escluso.	

Inserire un avviso sulla bacheca ufficiale, fornendo il risultato dell'udienza, ma non i fatti o le conclusioni. Si consiglia di utilizzare la formulazione nell'Appendice K.1.3.	
Se una relazione deve essere presentata all'autorità nazionale o alla World Sailing, informare dei fatti accertati, le conclusioni e le decisioni. Includere i nomi dei componenti del comitato e l'indirizzo del presidente/presidentessa.	
Registrare che al concorrente è stato chiesto se era stato dato tempo sufficiente per la preparazione e se c'era alcuna obiezione concernente la composizione del comitato, annotando le risposte date.	
Si raccomanda di utilizzare e seguire le istruzioni nell' Appendice K	
Conservare tutti i documenti per almeno sei mesi. La documentazione dovrebbe includere la relazione originale al comitato delle proteste (se scritta – se non scritta, farne una nota), la notifica scritta al concorrente, questa lista di controllo, le note dell'udienza, i fatti scritti, la conclusione e la decisione e l'avviso pubblicato (se del caso) sulla bacheca ufficiale,	

.....

.....

Presidente del Panel

Data

APPENDICE D: LISTA DI CONTROLLO DELL'UDIENZA PER LA REG. 69 (CON UN PRESENTATORE DELLE ACCUSE)

Per l'uso in cui qualcuno sia stato nominato come presentatore indipendente delle accuse di cui alla reg. 69.2(e)(1). Ai fini di questa lista di controllo e per brevità, questa persona viene chiamata "investigatore", tuttavia, non è richiesto che qualsiasi investigatore nominato ai sensi della reg. 69.2(c) sia anche il presentatore delle accuse.

48 Lista di controllo per il presidente che conduce le udienze per la reg. 69

Nome del concorrente:

Barca:

Evento:

Data dell'udienza:

Membri del comitato delle proteste:

Voce	Verifica?
Presentare I membri del comitato delle proteste per nome ed indicare ogni qualifica pertinente	
Chiedere se ci sono obiezioni per quei membri, e nel caso gestire tutte le obiezioni Registrare la risposta Obiezioni?: Si/No (eliminare se del caso) Se Si: Confermata/respinta (eliminare se del caso) Motivazione:	
Spiegare al concorrente che la denuncia sarà presentata al comitato da parte di qualcuno nominato dal comitato.	
Se è stato nominato un investigatore, verificare che tutto il materiale raccolto nell'inchiesta sia stato divulgato al concorrente e al comitato delle proteste.	

<p>Chiedere se è stato dato tempo sufficiente per la preparazione. Registrare la risposta. Se necessario, determinare quanto tempo supplementare dovrebbe essere consentito.</p> <p>Tempo supplementare richiesto: Sì / No (Cancellare se del caso)</p> <p>Se sì: Concesso/rifiutato (Cancellare se del caso)</p> <p>Motivazione:</p>	
<p>Chiedere se il concorrente ha ricevuto la notifica scritta e comprende la natura delle accuse. Registrare la risposta. Se il concorrente non parla inglese come prima lingua, stabilire se è necessario un interprete.</p> <p>Il concorrente ha ricevuto notifica scritta: []</p> <p>Il concorrente comprende le accuse: []</p>	
<p>Se non già rappresentato, chiedere al concorrente se vuole essere rappresentato e/o avere un consigliere presente. Se risponde di no, spiegare che può cambiare idea in qualsiasi momento durante l'udienza (ma che l'udienza non riprenderà di nuovo dall'inizio).</p> <p>Concorrente rappresentato: Sì / No (cancellare se del caso)</p> <p>Se sì: nome del rappresentante/consigliere:</p> <p>Se no: il concorrente comprende il diritto ad essere rappresentato: []</p>	
<p>Se rappresentato, spiegare che il rappresentante può consultare il concorrente, fare domande per lui e riassumere per lui, ma non rispondere a domande per conto del concorrente.</p>	
<p>Spiegare che l'accusa è al momento proprio quella – un'accusa. Spiegare che lo scopo dell'udienza è quello di determinare cosa è successo e se è stato commesso un comportamento sconsigliato.</p>	
<p>Spiegare al concorrente quali possibili esiti potrebbero esserci se le accuse verranno dimostrate – un ammonimento, una penalizzazione e un'eventuale ulteriore azione da parte dell'autorità nazionale (o se è un concorrente straniero - la propria federazione)</p>	

<p>Sentire il testimone principale a sostegno della denuncia, e permettere all'investigatore di interrogarlo. Consentire al concorrente di interrogare il testimone, che poi può essere interrogato dal comitato. Quella persona dovrebbe poi lasciare l'udienza, a meno che non sia un membro del comitato delle proteste, la cui presenza è prevista dappertutto.</p>																					
<p>Nome del testimone:</p> <p>Prova data dal testimone: []</p> <p>Testimone interrogato dall'investigatore: []</p> <p>Testimone interrogato dal concorrente: []</p> <p>Testimone interrogato dal comitato: []</p>																					
<p>Sentire, uno per uno, altri testimoni che sostengono le accuse e consentire all'investigatore, poi al concorrente e poi al comitato di interrogare ogni testimone.</p> <table data-bbox="220 1108 1013 1406"> <thead> <tr> <th>Testimone numero</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prova data dal testimone:</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Testimone interrogato dall'investigatore:</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Testimone interrogato dal concorrente::</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Testimone interrogato dal comitato::</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nomi dei testimoni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	Testimone numero	1	2	3	Prova data dal testimone:	[]	[]	[]	Testimone interrogato dall'investigatore:	[]	[]	[]	Testimone interrogato dal concorrente::	[]	[]	[]	Testimone interrogato dal comitato::	[]	[]	[]	
Testimone numero	1	2	3																		
Prova data dal testimone:	[]	[]	[]																		
Testimone interrogato dall'investigatore:	[]	[]	[]																		
Testimone interrogato dal concorrente::	[]	[]	[]																		
Testimone interrogato dal comitato::	[]	[]	[]																		
<p>Ascoltare le prove del concorrente, che può essere interrogato dall'investigatore e poi dal comitato</p> <p>Prove fornite dal concorrente: []</p>																					

<p>Concludere per iscritto se i fatti costituiscano una violazione delle buone maniere o della sportività Comportamenti sconvenienti o che possono discreditarlo sport. Applicare lo standard di prova indicato nella RRS 69.2(g). Richiamare l'investigatore e il concorrente per annunciare se la denuncia è stata accettata o respinta. Se viene respinta, chiudere l'udienza.</p>	
<p>Se è accolta, chiedere al concorrente se ci siano circostanze attenuanti che il comitato possa prendere in considerazione quando dovrà decidere se ammonire o penalizzare. Ricevere tutte le scuse.</p>	
<p>Normalmente non è opportuno chiedere all'investigatore di commentare l'argomento della sanzione. L'investigatore dovrebbe rivolgersi al comitato se è a conoscenza di fatti che confermano o smentiscono la dichiarazione fatta dal concorrente in senso attenuativo. Se l'investigatore lo fa, consentire al concorrente di rispondere.</p>	
<p>Chiedere alle parti di ritirarsi di nuovo. Decidere se ammonire o penalizzare, nel qual caso decidere la sanzione.</p>	
<p>Richiamare le parti e annunciare la decisione. Ripetere o spiegare la decisione se necessario, ma evitare di entrare in ulteriori argomenti se il concorrente è sconvolto e non accetta la decisione.</p>	
<p>Spiegare qualsiasi diritto di ricorso all'Autorità Nazionale.</p>	
<p>Informare il comitato di regata della decisione se influenza i punteggi dell'evento o se un concorrente deve essere escluso.</p>	
<p>Pubblicare un avviso sulla bacheca ufficiale, fornendo il risultato dell'udienza ma non i fatti o le conclusioni. Si consiglia di utilizzare la formulazione in Appendice K.1.3.</p>	
<p>Se una relazione deve essere presentata all'autorità nazionale o alla World Sailing, informare dei fatti accertati, le conclusioni e la decisione. Includere i nomi dei componenti del comitato e l'indirizzo del presidente/presidentessa.</p>	
<p>Registrare che al concorrente è stato chiesto se era stato dato tempo sufficiente per la preparazione e se c'era alcuna obiezione alla composizione del comitato, annotando le risposte.</p> <p>Si raccomanda di utilizzare e seguire le istruzioni nell'Appendice K</p>	
<p>Conservare tutti i documenti per almeno sei mesi. La documentazione deve includere il rapporto originale al comitato delle proteste (se scritto – se non scritto, farne una nota), la notifica scritta al concorrente, questa lista di controllo, le prove raccolte dall'investigatore, le note dell'udienza, i fatti accertati scritti, la conclusione e la decisione e l'avviso pubblico (se del caso) sul tabellone ufficiale</p>	

--	--

.....

.....

Presidente del Panel

Data

APPENDICE E: GESTIONE DEL DISSENSO

49 Affrontare il dissenso

- 49.1 Il dissenso non accettabile è definito come la controversia verso un'azione od una decisione dell'UDR in un modo che implica incompetenza, pregiudizio o insulto e che sia offensivo per un ufficiale. Questo è un test oggettivo (cioè solo perché il commento non risulti offensivo per un singolo ufficiale di gara (UDR) e le sue opinioni non significa che sia complessivamente accettabile).
- 49.2 Esprimere una differenza o un disaccordo su una decisione sono comportamenti accettabili. L'insulto e la ribellione sono comportamenti inaccettabili. Esprimere opposizione è un comportamento al limite. Dissenso può essere espresso in acqua, a terra o nella stanza della giuria e talvolta gli UDR possono trovare difficoltà a far fronte a una situazione senza apparire troppo autoritari.
- 49.3 Possono esserci una vasta gamma di livelli di dissenso e ci sono anche differenze nel livello di accettazione del dissenso percepito in diverse forme di regata (eventi giovanili, regate di alto livello, ecc.).
- 49.4 Tuttavia, un linguaggio maleducato od ingiurioso, l'intimidazione, il comportamento aggressivo o la mancanza di rispetto per gli altri o per i loro oggetti non devono essere tollerati e devono essere adottate azioni appropriate. Ciò vale per i concorrenti, gli UDR, gli allenatori ed altre figure di supporto. Inoltre offendere figure ufficiali è comportamento che giustificherebbe l'azione ai sensi della regola 69.
- 49.5 È importante che tutti gli UDR lavorino insieme per affrontare il dissenso quando si verifica. Non riuscire a gestire un comportamento inaccettabile può indurre i concorrenti a pensare che sia accettabile e ripeterlo in futuro.

50 Membri Ufficiali dell'evento.

- 50.1 Tutti i membri delle manifestazioni (indipendentemente dal fatto che sia o non sia un UDR) hanno il diritto di essere trattati con educazione e rispetto. In generale nel far parte dell'organizzazione avranno rinunciato al tempo libero per collaborare senza ricompensa, ma solo per sostenere lo sport.
- 50.2 È utile che il presidente del comitato delle proteste ricordi agli organizzatori che gli dovrebbe essere segnalato ogni eventuale problema con i concorrenti.

51 Udienze

- 51.1 Il Manuale Internazionale del Giudice afferma che, se una parte di una protesta richiede chiarimenti, questi devono essere dati immediatamente, ma non sono consentite ulteriori discussioni in merito. Può essere che un concorrente non abbia chiaro oppure sia incerto riguardo una decisione oppure che i giudici non abbiano scritto in modo chiaro una decisione (fatti accertati, conclusioni, decisioni, ecc.).
- 51.2 Se permettere di dare oppure non dare spiegazioni ad una parte non soddisfatta e fino a che punto farlo dipenderà dall'esperienza e dalla capacità del presidente e dei membri del comitato di protesta. Permettendo una discussione informale con il comitato di protesta e fissando un tempo per questa discussione, in risposta all'insoddisfazione quando la decisione di protesta è stata comunicata può spesso smorzare un'atmosfera pesante; al contrario, rifiutare qualsiasi confronto può spesso aumentare la percezione di ingiustizia.
- 51.3 In alternativa, un membro del comitato delle proteste può essere nominato per spiegare in modo informale una decisione. Se viene adottato questo approccio, un membro del comitato delle proteste dovrebbe spiegare la decisione ed un secondo UDR dovrebbe facilitare il confronto e assicurarsi che il dialogo rimanga civile e senza divagazioni.

52 Arbitraggio / Attività in acqua del CDP.

- 52.1 Il Manuale degli Umpires internazionali afferma che gli arbitri hanno l'obbligo di spiegare le loro chiamate a tutti i concorrenti ed agli altri arbitri. Questo principio riguarda i match race, le regate a squadre, le regate di flotta arbitrate e l'applicazione della regola 42.

- 52.2 Ogni volta che due persone , arbitri o regatanti pensano che cose diverse siano accadute, non è facile che cambino la loro idea. Tutti noi vediamo le cose in modo diverso, ed è importante tenere presente questo aspetto. È importante distinguere tra le differenze di vedute in merito a ciò che è accaduto (fatti) e le interpretazioni delle regole.
- 52.3 Le spiegazioni dovrebbero essere limitate a dare il motivo della chiamata, ad esempio "Abbiamo ritenuto che non fosse necessario cambiare rotta per evitare la barca". Qualsiasi discussione razionale sulle regole applicabili e le domande "cosa se" dovrebbero essere risolte. Se un concorrente contesta i fatti, può essere utile per gli umpire ricordare al concorrente che possono vedere un incidente solo una volta e dalla posizione in cui erano in quel momento.
- 52.4 I regatanti esperti utilizzano il confronto per confermare che la loro visione delle regole è la stessa degli arbitri e quindi la conversazione è probabile che sia veloce e civile.
- 52.5 E' più probabile che i regatanti meno esperti vogliano provare che "avevano ragione" e la conversazione può facilmente trasformarsi in un battibecco. In questi casi, l'arbitro deve evitare inutili dispute e dovrebbe terminare la conversazione consigliando l'equipaggio "Ne parliamo a terra".
- 52.6 Gli arbitri dovrebbero essere consapevoli che l'adrenalina possa scorrere veloce al termine di una regata e potrebbe essere meglio aspettare un paio di minuti prima di parlare con l'equipaggio. Infatti, a meno che un concorrente non chieda una discussione, gli arbitri non dovrebbero iniziarla.
- 52.7 Gli arbitri devono essere pronti a far fronte a qualsiasi errore in modo rapido e cortese.
- 52.8 Gli arbitri non devono tollerare alcuna forma di abuso, ma chiudere un occhio in momenti di stress può spesso essere un approccio migliore. In genere è preferibile parlare con i concorrenti sulle infrazioni dopo e lontano dall'incidente. Questo si richiede non perché nelle regate arbitrate ci siano più bassi standard di comportamento, ma il formato della regata è diverso e gli arbitri hanno maggiori probabilità di osservare direttamente gli incidenti al limite.
- 52.9 Ulteriori azioni dipendono dalle parole, dal modo in cui sono state pronunciate e da altre azioni dell'equipaggio della barca. Se esprimono solo dispiacere o disappunto, o che a loro parere la decisione è stata sbagliata, allora una penalità non è appropriata.
- 52.10 Tuttavia, se complessivamente la discussione converge verso il senso che gli arbitri sono incompetenti o prevenuti, una sanzione può essere giustificata, anche se il significato è diretto agli arbitri o anche agli altri vicini.
- 52.11 Se il significato del confronto è chiaramente offensivo verso gli arbitri, dovrebbe essere inflitta una sanzione e, se ripetuto o quando particolarmente offensivo, dovrebbe essere presentato un report per la regola 69 e una udienza tenuta dal comitato di protesta nella sua interezza. Quello che un umpire può percepire come ironia può essere considerato da altri come inaccettabile. Ignorare abusi o linguaggio non opportuno significa che i concorrenti vedranno il comportamento come accettabile e ripetibile in futuro, diminuendo l'autorevolezza degli UDR in generale e potenzialmente scoraggiando i potenziali volontari dal servire come UDR.

53 Team per la gestione delle regate.

- 53.1 La maggior parte dei membri del team sono vicini ai concorrenti nello svolgimento dei loro compiti. A volte si verifica un dissenso che può portare a incidenti sfortunati, specialmente a caldo.
- 53.2 E'opportuno non iniziare una discussione in acqua, ma è raccomandato nel manuale di gestione della regata che l'UDR (e altri membri del team, se del caso) si renda disponibile a terra ogni giorno per ascoltare i concorrenti e spiegare le decisioni. Il tempo e il luogo per questo dovrebbero essere fornite nel briefing o sulla bacheca ufficiale.
- 53.3 Tuttavia, i membri del team non devono tollerare alcuna forma di abuso e, se qualcosa che è stato loro detto è chiaramente offensivo, dovrebbero parlare con l'UDR il cui compito è parlare con il concorrente e decidere se protestare contro il concorrente secondo la regola 2 o fare un report per la regola 69 al comitato di protesta

APPENDICE F: PRINCIPI DI SPORTIVITA' & FAIR PLAY

54 Sportività & Fair Play

54.1 La regola 2, Corretto Navigare, si riferisce ai principi riconosciuti di sportività e fair play. I principi riconosciuti di sportività e fair play includono i seguenti paragrafi (questa lista non è esaustiva):

55 Rispetto delle regole

55.1 Le violazioni di questo principio includono:

- 55.1.1. consapevolezza di aver infranto una regola e non fare una penalità;
- 55.1.2. infrangere deliberatamente una regola;
- 55.1.3. Infrangere deliberatamente una regola per ottenere un vantaggio sleale;
- 55.1.4. Collusione con un altro concorrente per ignorare le infrazioni di una regola che possono svantaggiare altri concorrenti
- 55.1.5. Gioco di squadra, definibile come un comportamento dalla correttezza discutibile, ma non come tattica chiaramente illegale

56 Rispetto per altri concorrenti

56.1 Le violazioni di questo principio includono:

- 56.1.1. Bullismo, intimidazione o molestie verso gli altri;
- 56.1.2. Offese verbali, grida inutili o linguaggio osceno;
- 56.1.3. Brutta accettazione della sconfitta;
- 56.1.4. Regatare per aiutare un altro regatante anche perdendo posizioni (non applicabile alle regate a squadre).
- 56.1.5. Richiami deliberati fuorvianti.

57 Rispetto per gli UDR.

57.1 Le violazioni di questo principio includono:

- 57.1.1. Uso del linguaggio che potrebbe trasmettere senso di incompetenza o pregiudizio verso gli UDR.
- 57.1.2. Usare un linguaggio che offende a livello personale un UDR.
- 57.1.3. Dissenso contro una decisione di un UDR.

58 Rispetto della proprietà

58.1 Le violazioni di questo principio includono:

- 58.1.1. navigare in modo incauto arrecando danni oppure ferite.
- 58.1.2. Fare cattivo uso di imbarcazioni o attrezzature fornite da un'Autorità Organizzatrice od appartenenti ad un altro concorrente.
- 58.1.3. Danni alla proprietà per incuranza.


59 Sportività e decisioni degli UDR.

59.1 Le regole C8.3 (c) e D2.3 (g) permettono agli arbitri del match race e della regata a squadre di decidere sanzioni per violazioni di sportività. Gli arbitri devono decidere se il comportamento violerà queste regole e / o le regole 2 e 69 e quali penalità saranno applicate.

59.2 Gli arbitri dovrebbero fare riferimento agli esempi di violazione dei principi della sportività e del fair play in F.1 sopra e MR Call 4 o TR Call M8 (se del caso) nel decidere se un comportamento rompe le regole C8.3 (c) e D2.3 (g).

- 59.3 Se una violazione alla sportività è avvenuta durante una regata a squadre oppure match race, gli arbitri dovrebbero applicare una penalità senza preavviso in un match race o una penalità di due giri in una regata a squadre per una prima infrazione.
- 59.4 Per le violazioni ripetute o significative di sportività durante le regate od i match, gli arbitri dovrebbero squalificare l'imbarcazione in match race o riportare l'incidente al comitato delle proteste in regate a squadre. Il comitato delle proteste dovrebbe quindi decidere se l'applicazione a scalare della regola 69 sia appropriata. Una protesta per la regola 2 non dovrebbe essere normalmente applicata per violazioni di sportività durante le regate od i match race, queste infrazioni possono essere gestite mediante giri di penalità.
- 59.5 Per infrazioni allo spirito della sportività che si verificano al di fuori dalle regate oppure match race, gli arbitri applicano la regola 2 o 69 segnalando l'incidente al comitato delle proteste, che potrà quindi agire in base alla regola 60.3 o regola 69.
- 59.6 Gli UDR potrebbero doversi occupare di un contraddittorio verso una decisione di un UDR questa potrebbe risultare come un'infrazione alla sportività attraverso il dissenso.
- 59.7 Con riferimento al diagramma di gestione del dissenso, l'UDR determinerà innanzitutto se il comportamento osservato è accettabile, marginale o inaccettabile.
- 59.8 Per un comportamento accettabile l'UDR inizierà una discussione post-regata dell'incidente. La spiegazione includerà i fatti osservati e la regola applicata per arrivare alla decisione od alla chiamata. Se i fatti osservati sono contestati durante la discussione, l'UDR preciserà nuovamente ciò che è stato osservato e chiuderà la discussione. Se l'applicazione della regola viene contestata, l'UDR spiegherà perché una determinata regola è stata applicata per giungere a una decisione. Se l'UDR ritiene di aver commesso un errore, si scuserà.
- 59.9 Per un comportamento al limite, l'UDR aspetterà prima di tentare di affrontare la controversia. Ciò comporterà una risposta come "discuteremo più tardi/ a terra". Se l'UDR è incerto se il comportamento sia inaccettabile, nel dubbio si riterrà che il comportamento del regatante sia al limite.
- 59.10 Per un comportamento chiaramente inaccettabile, l'UDR riterrà il dissenso una violazione alla sportività ed applicherà le norme pertinenti. Questi possono includere una penalità in acqua, la squalifica nel match race, presentare una protesta per la regola 2 oppure una udienza per la regola 69 a seconda della gravità del dissenso. A seguito dell'imposizione di una penalità in acqua, l'UDR osserverà criticamente il successivo comportamento del regatante. Qualsiasi aumento del livello di dissenso verrà nuovamente penalizzato come una diversa infrazione.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DISSENSO



APPENDICE G: REGOLE 2 e 69

60 L'interazione tra le regole 2 e 69

- 60.1 In genere, la vela è uno sport autoregolato. Tuttavia, l'applicazione delle regole 2 e 69 è responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti - concorrenti, UDR, allenatori, organizzatori, autorità nazionali e World Sailing.
- 60.2 Permettere un comportamento inaccettabile che diventa non gestibile può renderlo implicitamente accettabile e non protegge i regatanti che hanno deciso di regatare con queste regole. La promozione del fair play e della sportività è responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti nel nostro sport.
- 60.3 Qualche comportamento scorretto è chiaramente legato alla "regola 2" (inizialmente, almeno) alcuni sono chiaramente legati "regola 69". Alcuni possono coinvolgere entrambe le regole. Questa guida

intende aiutare gli UDR nell'applicazione e nella gestione di entrambi. Gli UDR devono anche tenere conto della guida del World Sailing Case 138.

61 Regola 2

- 61.1 La regola 2 è una delle sette regole fondamentali. Attribuisce un dovere attivo ad una barca per competere in conformità ai principi del fair play e della sportività.
- 61.2 La regola 2 riguarda le azioni di una barca (che include il suo equipaggio) e del suo proprietario. Ogni penalità si riferisce alla barca, non ad un individuo. per World Sailing Case 138, qualsiasi azione di un regatante che incida direttamente sulla correttezza della regata oppure che non sia penalizzato correttamente dovrebbe essere considerata secondo la regola 2. È pertanto normale che un "campo di regata" o regole "sull'acqua" si riferiscono a comportamento in regata e normalmente non si riferisce ad incidenti che si verificano a terra o gravi (o ripetuti) offese sull'acqua. In queste circostanze, è opportuno presentare una relazione al CDP in base alla regola 69.
- 61.3 La regola 2 pone l'accento sui "principi riconosciuti" del fair play e dello sportivo. Come gli UDR possono riconoscerli e farli applicare?

62 Regola 2: Principi riconosciuti

- 62.1 Con una sola eccezione, le regole deliberatamente non definiscono questi principi. È necessario valutare ogni situazione nel contesto. Tuttavia, i principi nell'appendice F (che sono esempi e non un elenco definitivo) sono generalmente accettati come comportamenti non sportivi.

63 Regola 2: Applicazione

- 63.1 Un UDR deve essere certo che sia avvenuto un comportamento anti sportivo, ma gli UDR non dovrebbero supporre che qualcun altro protesterà e che comunque non ne abbiano bisogno. La decisione finale è del comitato delle proteste, ma non può decidere se non viene inviata una protesta.
- 63.2 Una barca, il CdR, il CdP o il comitato tecnico possono protestare per una violazione della regola 2, in sé o come parte di una protesta per altre regole. Inoltre, un comitato delle proteste può penalizzare qualsiasi parte di una udienza secondo la regola 2, basandosi sulle fatti accertati di una udienza per altre regole.
- 63.3 Una protesta secondo la regola 2 deve rispettare i normali requisiti per le proteste e essere consegnata in tempo. Se il comitato delle proteste è convinto che sia stato chiaramente accertato che una barca o il suo proprietario abbiano violato i principi riconosciuti di sportività, allora la barca deve essere penalizzata con la squalifica, che può o può non essere esclusa dal punteggio della serie (DSQ o DNE). Un DNE è una pena grave, ma non ha effetti o conseguenze per le imbarcazioni o i concorrenti coinvolti oltre quella della regata in questione.
- 63.4 Lo standard di prova richiesto è quello della violazione "chiaramente stabilita" il che significa che il livello della prova richiesto è superiore a quello legato all'equilibrio delle probabilità che si applica alla maggior parte delle proteste barca contro barca.
- 63.5 Nel contesto delle regate arbitrate, quando gli arbitri sono sicuri che si sia verificata una violazione della sportività, dovrebbero penalizzare l'imbarcazione in questione.

64 Regola 69

- 64.1 La regola 69 si applica normalmente a eventi che si verificano a terra e, (oltre che o al posto della regola 2), a comportamenti più gravi dei singoli concorrenti durante la regata. Tipiche infrazioni della regola 69 sono incluse nell'Appendice A e si veda anche World Sailing Case 138.

65 Quale regola da utilizzare se c'è una scelta?

- 65.1 L'esito di un'udienza di una regola 69 può essere più grave di una sentenza per la regola 2. Ma può anche essere meno grave, sotto forma di avvertimento. Quando un CDP può chiaramente prevedere dai

presunti fatti che un avvertimento potrebbe essere più appropriato di un DSQ o un DNE, dovrebbe scegliere la regola 69 all'inizio, se ha la scelta. Se è stata presentata una protesta per la regola 2 non avrà altra scelta che squalificare la barca.

- 65.2 D'altra parte, se si è verificata una grave o ripetuta violazione di una regola, si raccomanda di iniziare con una normale udienza di protesta se possibile secondo la regola 2 o qualsiasi altra regola appropriata e di trovare fatti e (se del caso) penalizzare una barca, prima di decidere di procedere ad una nuova udienza ai sensi della regola 69 nei confronti di un tesserato, sulla base di tali conclusioni.
- 65.3 L'udienza per una regola 69 può essere convocata solo dal CDP - sia su una relazione da parte di uno dei suoi membri o da una relazione di un concorrente, di un UDR o di qualsiasi altra persona.

Regole 2 e 69, sintesi delle differenze.

	Regola 2	Regola 69
Test	Chiara violazione dei principi riconosciuti di sportività e fair play	Condotta che è una violazione delle buone maniere, una violazione della sportività, di comportamenti etici o può portare discredito allo sport.
Tipologia	Definita come una protesta contro una barca	Non è una protesta, ma è un'azione contro un concorrente
Inizio	Deve esserci una protesta valida, che può avere limiti nei tempi della presentazione. Può essere iniziata dal comitato proteste, dal comitato tecnico o da una barca. Se fatti rilevanti emergono durante una protesta valida per altre regole, non è necessaria una nuova protesta contro una parte per penalizzare.	È richiesta una notifica scritta separata, nessun limite di tempo (ma dovrebbe essere rapido). Può essere presentata solo dal comitato di protesta. Se i fatti rilevanti emergono da una protesta per altre regole, è necessaria una nuova audizione con notifica scritta.
Comitato Proteste	Nessun numero minimo (ma si raccomanda che ci siano tre)	Tre membri minimo
Livello della prova	Un chiaro convincimento che è stato violato un principio riconosciuto di sportsmanship e fair play	Un ampio convincimento del CDP comitato di protesta, tenendo presente la gravità della presunta violazione
Decisione	Respinta, DSQ o DNE. Non impedisce di procedere ad un'azione di regola 69. Nessuna relazione richiesta	Respinta. Richiamo. Una serie di sanzioni. Ogni penalità da segnalare all'autorità nazionale o alla vela mondiale e, eventualmente altre autorità. L'autorità nazionale o la vela mondiale possono agire ulteriormente.
Appelli	Possono essere oggetto di appello decisioni e procedure, ma non fatti.	Possono essere oggetto di appello decisioni e procedure, ma non fatti.

APPENDICE H: PROTEZIONE DEI BAMBINI E REGOLA 69

66 Orientamenti in materia di protezione dei minori e uso della regola 69

- 66.1 Alcune autorità nazionali e paesi avranno le loro leggi, procedure e politiche in materia di protezione dei minori e di bullismo. Queste devono essere tenute in considerazione e queste Linee Guida non le superano.
- 66.2 Le politiche o le procedure di protezione dei minori non dovrebbero impedire a un comitato delle proteste di aprire un'udienza per indagare su una presunta avvenuta violazione. Tuttavia, è importante che tutti gli ufficiali di regata riconoscano che in alcuni casi non sarà opportuno condurre indagini e/o udienze relative alla regola 69. Se è chiaro che vi è stato un unico incidente che possa essere affrontato con la regola 69, allora il comitato delle proteste dovrebbe procedere nel modo normale con un'udienza e imporre qualsiasi penalità che riterrà opportuna.
- 66.3 Se un'autorità nazionale riceve un certo numero di relazioni riguardanti udienze per la regola 69 relative allo stesso regatante o ufficiale che sembrano indicare uno schema, ciò dovrebbe essere esaminato se del caso.
- 66.4 Un comitato delle proteste deve sempre essere consapevole della sua giurisdizione, che si estende solo per coprire l'evento in questione. Non è nell'ambito del potere del comitato delle proteste indagare su relazioni di cattiva condotta che si siano verificati in altri eventi, campi di formazione, formazione di squadre ecc. Qualsiasi preoccupazione di questo tipo dovrebbe essere segnalata all'autorità nazionale.
- 66.5 Qualsiasi accusa di abuso o di negligenza verso minori (a prescindere da come o da chi sia stata ricevuta) deve essere trasmessa alla persona competente per tali questioni durante l'evento, al club o alla classe o, se non è il caso, all'autorità nazionale. L'abuso infantile può essere un caso di bullismo tra pari e è fondamentale che l'ufficiale di regata lavori a stretto contatto con la persona competente per tali accuse.
- 66.6 Non è un'opzione ignorare tali accuse. Spetta ad una persona qualificata ed appropriata (e non a chiunque, compreso un ufficiale di regata), decidere se una questione debba essere indirizzata alla polizia o alle agenzie governative.
- 66.7 Ci possono essere occasioni in cui il comitato delle proteste desidera far riferimento ad altre autorità ma anche proseguire con la sua indagine. In queste situazioni il comitato delle proteste deve procedere con estrema cautela.
- 66.8 Se è chiaro che la questione riportata non è in alcun modo legata ad una accusa di comportamento scorretto nei riguardi dello sport, allora il comitato per le proteste può procedere separatamente con la denuncia di comportamento antisportivo se le autorità ritengono sia il caso di farlo.
- 66.9 Se le autorità non lo ritengono, o se non sono disponibili, il comitato delle proteste non dovrebbe procedere. Sarà sempre un'opzione dell'autorità nazionale procedere secondo la regola 69.3 se la materia di protezione dei minori cade in seguito.
- 66.10 La ragione di ciò è che non sarà sempre nel migliore interesse del giovane regatante, che ha scelto di non segnalare alcun sospetto abuso, negligenza o bullismo avvenuto, di avviare un'indagine completa che si svolga durante la competizione, mentre è sotto pressione per i risultati ed in particolare quando il presunto sospetto sia presente.
- 66.11 La polizia e le agenzie governative hanno personale addestrato che dovrebbero essere gli unici ad intervistare il minore. Lo scenario peggiore è che un ufficiale di regata, benché ben intenzionato e malgrado agisca in buona fede, interferisca con il corso della giustizia intervistando un minore o indagando su una denuncia grave in modo errato.

APPENDICE I: COINVOLGIMENTO DELLA POLIZIA & REGOLA 69

67 Guida per affrontare le indagini di polizia e le regole della regola 69

- 67.1 Un comitato delle proteste può incontrare una situazione in cui un incidente in esame è anche soggetto a una relazione alla polizia.
- 67.2 Il comitato delle proteste non dovrebbe normalmente ritardare qualsiasi indagine e / o udienza semplicemente perché la polizia è coinvolta. La polizia indaga sulle questioni di diritto penale e un comitato delle proteste investiga su questioni relative alle regole di regata
- 67.3 Se un comitato delle proteste ha delle preoccupazioni per continuare a indagare su una situazione (ad esempio se il reato è insolitamente grave o c'è un pesante coinvolgimento della polizia), allora il comitato dovrebbe chiedere consiglio alla polizia coinvolta e, (se il tempo lo consente), all'autorità nazionale.
- 67.4 Se la polizia chiede che un comitato delle protesta cessi le sue indagini, dovrà farlo e riferire tempestivamente e completamente all'autorità nazionale.
- 67.5 Questa guida non si applica a eventuali problemi di tutela dei minori che debbano essere trattati sotto la guida dell'appendice H.

APPENDICE J: ESCLUSIONE PER LA REGOLA 76

68 Esclusione di imbarcazioni o concorrenti ai sensi della regola 76

- 68.1 Qualora si verifichi un comportamento sconveniente prima dell'inizio della regata - o se esiste una vera causa, prima di un evento, che faccia credere che un concorrente si comporti scorrettamente - i poteri della regola 76 possono essere utilizzati per escludere il concorrente dall'evento prima che questo inizi.
- 68.2 L'autorità organizzatrice o il comitato di regata hanno il potere secondo la regola 76.1 di respingere o annullare l'iscrizione di una barca o di qualsiasi concorrente. Questa possibilità esiste solo prima dell'inizio della prima regata e deve esserne dato un motivo.
- 68.3 Vi sono limitazioni per l'utilizzo di questo potere:
- 68.3.1. non può essere utilizzato per motivi pubblicitari, a condizione che il concorrente sia conforme al Codice di Pubblicità;
 - 68.3.2. non può essere utilizzato in un campionato mondiale o continentale se la quota dichiarata di imbarcazioni / concorrenti non è ancora stata raggiunta prima di chiedere l'autorizzazione dell'associazione internazionale di classe (o del Offshore Racing Council) o World Sailing; e
 - 68.3.3. alcune autorità nazionali hanno prescritto la norma e chiedono che la ragione per escludere il concorrente o la barca non deve essere irragionevole o discriminatoria.
- 68.4 Nonostante la mancata partecipazione, una barca o un concorrente ha il diritto di chiedere riparazione contro una decisione di esclusione e questo dovrebbe essere considerato come una normale udienza di riparazione in base alla regola 62.1 (a).

APPENDICE K: MODULI MODELLO

69 Moduli modello e avvisi

- 69.1 Questa sezione contiene i seguenti moduli modello e formulazioni da utilizzare da parte dei comitati delle proteste per quanto riguarda gli aspetti problematici della regola 69:
- 69.1.1. Lettera di notifica al concorrente della attivazione della regola 69
 - 69.1.2. Segnalazione all'autorità nazionale
 - 69.1.3. Avviso da esporre alla bacheca ufficiale a seguito di un'udienza
- 69.2 Inoltre, le liste di controllo nelle Appendici C e D di queste Linee Guida devono essere fotocopiate e utilizzate come guide per il presidente del pannello dell'udienza.

70 Dicitura per la lettera di notifica al concorrente

Caro [nome],

NOTIFICA DELL'AVVIO DI UN'INDAGINE A NORMA DELLA REGOLA 69.2

Scrivo per informarti che il Comitato delle proteste di questo evento ha ricevuto un rapporto in conformità con la regola 69.2 che afferma che potresti aver violato la regola 69.1 (a) - obbligo di non commettere un comportamento sconveniente.

La denuncia riportata è [inserire una descrizione dell'accusa].

Il Comitato delle proteste ha deciso di condurre un'udienza ai sensi della regola 69.2 per determinare se queste affermazioni sono vere e, in caso affermativo, decidere quale azione intraprendere (se del caso).

Sei invitato a essere presente ad un'udienza in data [data] alle ore [tempo] presso [location].

Puoi portare con te qualcuno a consigliarti durante l'udienza e qualcuno che ti rappresenti. Hai anche il diritto di chiamare testimoni, ma è tua responsabilità assicurarti che i testimoni siano presenti al momento dell'udienza.

Se hai delle domande riguardanti l'udienza o qualsiasi altro aspetto del processo della regola 69, sei pregato di chiederlo al [presidente / segretario della giuria].

In fede,

NOTE PER QUESTA NOTIFICA:

- Aggiungere le informazioni rilevanti nelle parentesi quadre
- La descrizione della denuncia deve essere sufficientemente completa per consentire al concorrente di identificare il presunto incidente e di prepararsi all'udienza.
- Si raccomanda di consegnare la notifica al concorrente personalmente.
- Tenere una copia della lettera

71 Contenuto della relazione all'autorità nazionale o World Sailing

- 71.1 Una relazione all'autorità nazionale o alla World Sailing dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
- 71.1.1. Il nome, la data e il tipo di evento

- 71.1.2. Il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto del concorrente
 - 71.1.3. Il nome, la qualifica come giudice (se presente) e le informazioni di contatto del presidente del comitato delle proteste
 - 71.1.4. I nomi e qualifiche di giudici (se del caso) del resto del comitato che ha esaminato il caso

 - 71.1.5. Dettagli di qualsiasi investigatore o persona designata a presentare le denunce
 - 71.1.6. Conferma che il concorrente ha avuto abbastanza tempo per prepararsi all'udienza
 - 71.1.7. Conferma che il concorrente era a conoscenza del diritto di essere informato e rappresentato
 - 71.1.8. I fatti accertati dal comitato
 - 71.1.9. La conclusione e la decisione del comitato
 - 71.1.10. Dettagli dei fattori utilizzati per decidere qualsiasi penalità, come ad esempio:
 - 71.1.10.1 Qualsiasi azione successiva del concorrente (per esempio: scuse)
 - 71.1.10.2 Qualsiasi motivo attenuante proposto dal concorrente
 - 71.1.10.3 Qualsiasi circostanza aggravante che abbia reso la più grave cattiva condotta
 - 71.1.11. Dettagli di ogni penalità applicata.
 - 71.1.12. Se la relazione è fatta secondo la regola 69.2 (j) (3), le ragioni per le quali il comitato delle proteste ha scelto di redigere la relazione.
 - 71.1.13. Qualsiasi raccomandazione del comitato delle proteste riguardo ad ulteriori azioni
- 71.2 Includere copie di tutti i documenti rilevanti, includere tutti i materiali raccolti durante l'inchiesta.

72 Formulazione per l'albo ufficiale dei comunicati a seguito di un'udienza

AVVISO DEL COMITATO DELLE PROTESTE [#] - RISULTATO DELL'UDIENZA SECONDO LA REGOLA 69

In data [data], il Comitato delle proteste ha condotto un'udienza in conformità della RRS 69 contro [nome].

Se le accuse non sono dimostrate: -

[A seguito di tale udienza, il Comitato ha stabilito che [nome] non ha commesso alcun comportamento scorretto secondo la regola 69.1 (a)].

Se le accuse sono provate:

[A seguito di tale udienza, il Comitato ha stabilito che [nome] si è comportato scorrettamente secondo la regola 69.1 (a)].

Se viene solo ammonito: -

[Il Comitato ha esposto un avviso nei confronti di [nome] e non verrà intrapresa alcuna altra azione da parte di questo Comitato.]

Se è stata inflitta una penalità:

[Il Comitato ha penalizzato [nome] per [inserire i dettagli della penalizzazione].

[La pena verrà segnalata all'(autorità nazionale)].

NOTE RIGUARDANTI QUESTA NOTIFICA:

- Aggiungere le informazioni rilevanti nelle parentesi quadre
- Omettere la formulazione in corsivo
- Non aggiungere dettagli sulla natura del comportamento sconsigliato; non includere i fatti accertati. Comunicare ai concorrenti solo il risultato dell'udienza.

- In caso di dubbi sul contenuto dell'avviso, non pubblicarlo. Ciò può essere particolarmente rilevante se il concorrente non è colpevole (tuttavia questo può essere necessario se l'udienza originale per la regola 69 è stata pubblicata nel programma delle udienze)
- Tenere una copia dell'avviso

APPENDICE L: I GIOVANI E I CONCORRENTI PIU' GIOVANI

73 Affrontare la cattiva condotta da parte dei giovani e dei concorrenti minori

- 73.1 Quando i concorrenti sono molto giovani o particolarmente inesperti, può essere necessario adottare un approccio diverso per affrontare la cattiva condotta.
- 73.2 Questa guida ha già dichiarato quanto segue:
"Il presidente deve informare i genitori o i tutori del concorrente dell'udienza, preferibilmente di persona. Il presidente deve assicurarsi che il concorrente comprenda la natura dell'udienza e perché viene indetta. È necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto che possa fare domande e parlare in nome del concorrente.
Se la persona che rappresenta il concorrente non è un genitore, i genitori (se disponibili) dovrebbero essere invitati come osservatori.
Il comitato deve tener conto dell'età e dell'esperienza del concorrente durante l'interrogatorio. Potrebbe essere opportuno cambiare il layout della sala del comitato dal solito stile "aula"."
- 73.3 Questi principi vanno adottati anche per ogni interazione tra concorrenti e ufficiali di regata. Più giovane (e più inesperto) è il concorrente e più tempo e considerazione devono essere usati dall'ufficiale di regata circa il metodo appropriato per affrontare comportamenti inaccettabili.
- 73.4 Per i concorrenti molto giovani, nel tentativo di affrontare la cattiva condotta in questione, la natura intimidatoria di una sentenza della regola 69 può essere controproducente. Senza pregiudicare qualsiasi problema, il comitato delle proteste deve considerare il presunto comportamento e come deve essere affrontato. È sempre aperta la possibilità di scalare il processo se la materia è più grave di quanto considerato all'inizio, ma è molto più difficile interrompere un'udienza della regola 69 e scegliere un'opzione più informale in un secondo momento.
- 73.5 Per comportamenti correlati all'evento che sono discutibili o alla parte inferiore della gamma di cattive condotte, sarebbe opportuno che un ufficiale di regata (normalmente un giudice o un arbitro) parlasse al concorrente con i suoi genitori, tutore o allenatore, rendendo chiaro cosa è successo, perché è sbagliato e quali saranno le conseguenze del ripetersi del comportamento.
- 73.6 Per cattive condotte più gravi questo colloquio dovrebbe essere svolto dal CdP in modo formale
- 73.7 Per cattive condotte gravi che devono essere risolte con una penalizzazione è necessario tenere un'udienza per la RRS 2 o per la RRS 69.